

PROGRAMMA “EUROPA PER I CITTADINI” 2007-2013



GUIDA AL PROGRAMMA
Versione valida da gennaio 2013

Direzione generale della Comunicazione
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

INDICE

AVVERTENZA	4
PARTE PRIMA – GENERALE	5
CAPITOLO I – INTRODUZIONE	5
I.1 Premessa	5
I.2 Finalità della guida al programma	5
I.3 Obiettivi generali e specifici del programma Europa per i cittadini	6
I.4 Temi prioritari del Programma Europa per i cittadini	7
I.5 Struttura del Programma Europa per i cittadini	8
I.6 Gestione del Programma Europa per i cittadini	10
I.7 Bilancio complessivo del programma	12
I.8 Calendario 2011-2013 e pubblicazione dei risultati della selezione	13
I.9 Contatti	14
CAPITOLO II - PROCEDURE DI CANDIDATURA E SELEZIONE	16
II.1 Procedura dicandidatura	16
II.1.1 Modulo elettronico di domanda di sovvenzione (eForm).....	16
II.1.2 Documenti complementari da inviare su richiesta dell'EACEA.....	16
II.2 Procedura di selezione	18
II.2.1 Criteri di ammissibilità.....	18
A. Candidato e partner.....	19
A. 1 Natura del candidato e dei partner.....	19
A.1.1 Status giuridico.....	19
A.1.2 Stabilito in un paese partecipante.....	19
A.1.3 Tipo di organizzazione.....	19
A.2 Numero di partner.....	19
B. Natura e portata del progetto.....	19
B.1 Numero di partecipanti.....	19
B.2 Bilancio.....	19
B.3 Sede e numero di attività.....	19
B.4. Periodo di ammissibilità/durata del progetto.....	19
C. Candidatura.....	20
C.1 Modulo di candidatura ufficiale.....	20
C.2Scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento.....	20
C.3 Lingua ufficiale.....	20
II.2.2 Criteri di esclusione.....	20
II.2.3 Criteri di selezione.....	21
II.2.4 Criteri di aggiudicazione.....	22
II.3 Consultazione del comitato responsabile del programma e del Parlamento europeo	24
II.4 Assegnazione della sovvenzione	24
CAPITOLO III - CONDIZIONI FINANZIARIE E CONTRATTUALI	25
III.1 Condizioni finanziarie e contrattuali generali	25
III.1.1 Importo della sovvenzione.....	25
III.1.2 Cofinanziamento.....	25

III.1.3	Decisione e convenzione di sovvenzione.....	25
III.1.4	Obblighi derivanti dalla decisione e dalla convenzione di sovvenzione.....	26
III.1.5	Subappalti e gare di appalto	26
III.1.6	Garanzia	27
III.1.7	Verifiche contabili	27
III.1.8	Proprietà/utilizzo dei risultati	27
III.1.9	Visibilità e pubblicità	27
III.1.10	Valorizzazione e diffusione dei risultati.....	28
III.1.11	Protezione dei dati	29
III.1.12	Base giuridica.....	29
III.2	Condizioni finanziarie e contrattuali <i>specifiche</i> relative al finanziamento di progetti...28	
III.2.1	Assenza di retroattività.....	28
III.2.2	Assenza di doppi finanziamenti	28
III.2.3	Assenza di utili	29
III.2.4	Rispetto delle scadenze	29
III.2.5	Calcolo della sovvenzione.....	29
III.2.5.1	Finanziamento forfettario.....	29
III.2.5.2	Finanziamento basato sul bilancio	29
III.2.6	Procedure di pagamento	32
III.2.6.1	Prefinanziamento.....	32
III.2.6.2	Pagamento finale	33
	PARTE SECONDA – PARTICOLARITÀ DELLE AZIONI DEL PROGRAMMA.....35	
	CAPITOLO IV – SOVVENZIONI PER PROGETTI.....35	
	Azione 1 – Cittadini attivi per l’Europa... ..35	
IV.1	Misura 1.1 – Incontri fra cittadini nell’ambito del gemellaggio tra città.....	35
IV.2	Misura 1.2 – Reti di città gemellate	38
IV.3	Misura 2.1 – Progetti dei cittadini.....	42
IV.4	Misura 2.2 – Misure di sostegno.....	45
	Azione 2 – Società civile attiva in Europa.....47	
IV.5	Misura 3 – Sostegno a favore di progetti promossi dalle organizzazioni della società civile.....	47
	Azione 4 – Memoria europea attiva51	
IV.6	Memoria europea attiva.....	51
	ALLEGATO 1 – GLOSSARIO.....55	
	ALLEGATO II – TABELLA DI RIEPILOGO DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 60	
	ALLEGATO III – IMPORTI FORFETTARI applicabili in base all’Azione 1 Misura 1.1 61	
	ALLEGATO IV – IMPORTI FORFETTARI applicabili in base all’Azione 1 Misura 2, Azione 2 Misura 3, Azione 4 62	

AVVERTENZA

Si noti che gli accordi/decisioni di sovvenzione standard dell'Agenzia sono attualmente in fase di revisione in vista dell'entrata in vigore del nuovo regolamento finanziario e delle relative norme di applicazione a partire dal 1° gennaio 2013. Per questo motivo non sono ancora allegati all'invito/guida al programma. L'Agenzia pubblicherà i progetti di accordi/decisioni di sovvenzione relativi al presente invito/guida al programma il più presto possibile e, in ogni caso, in tempo utile al rispetto del termine ultimo per la presentazione delle proposte.

Si noti, inoltre, che gli altri documenti disponibili sono già in linea con le nuove disposizioni. L'Agenzia si riserva, tuttavia, il diritto di apportare modifiche o aggiungere ulteriori dettagli fatta salva l'adozione del testo definitivo del regolamento finanziario e delle norme di applicazione. In questo caso le modifiche saranno annunciate a tempo debito prima della scadenza.

PARTE PRIMA – GENERALE

CAPITOLO I – INTRODUZIONE

I.1 Premessa

L'adozione del trattato di Lisbona alla fine del 2009 ha comportato una serie di cambiamenti importanti nel concetto di cittadinanza europea. Il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea sanciscono i principi democratici dell'UE, stabiliscono i diritti dei cittadini dell'Unione e delineano le modalità principali di coinvolgimento dei cittadini e delle loro associazioni nella definizione dell'agenda politica europea. i) L'espressione delle esigenze dei cittadini e gli interventi necessari per farvi fronte, ii) l'apertura del sistema democratico alla partecipazione civica e iii) i diritti delle persone come pure la conoscenza di tali diritti sono strettamente correlati tra loro. Per sviluppare un senso duraturo di partecipazione e appartenenza all'Unione europea, occorre che tutti e tre questi aspetti siano affrontati in egual misura e con gli strumenti appropriati.

Nella convinzione che la cittadinanza europea sia un elemento importante ai fini del rafforzamento e della salvaguardia del processo di integrazione europea, la Commissione europea continua a incoraggiare l'impegno dei cittadini europei in tutti gli aspetti di vita comunitaria, mettendoli in condizione di partecipare alla costruzione di un'Europa ancora più integrata.

Con la decisione 1904/2006/CE del 12 dicembre 2006, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il programma "Europa per i cittadini" per il periodo 2007-2013, che ha istituito il quadro giuridico per un'ampia gamma di attività e organizzazioni che promuovono la "cittadinanza europea attiva" e, con essa, il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni della società civile (in prosieguo OSC) nel processo di integrazione europea.

I.2 Finalità della guida al programma

La presente guida al programma ha lo scopo di assistere tutti i soggetti interessati a sviluppare progetti o a ricevere sostegno finanziario nell'ambito del programma "Europa per i cittadini" (2007-2013). Essa li aiuta a comprendere gli obiettivi e le azioni del programma e, di conseguenza, i tipi di attività che possono essere sostenute.

Fornisce inoltre informazioni dettagliate sui requisiti necessari per fare domanda e sul livello di sovvenzione che può essere offerta. Comprende:

- una serie completa di informazioni sulle opportunità di finanziamento previste dal programma "Europa per i cittadini": condizioni essenziali per una domanda di finanziamento, spiegazione della procedura di selezione e delle norme generali pertinenti alle domande di sovvenzioni dell'Unione europea che sono selezionate alla fine della procedura;
- per fini di stabilità e prevedibilità, un calendario per la presentazione e la valutazione delle domande, che sarà valido per l'intera durata del programma. Questo favorirà una pianificazione più efficace e a più lungo termine da parte delle organizzazioni interessate a sviluppare attività nel quadro del programma;

- una definizione stabile e dettagliata di tutti i requisiti che dovrebbero essere soddisfatti da ogni tipo di progetto;
- un glossario dei termini e delle definizioni rilevanti per il programma “Europa per i cittadini” (si veda l’[allegato I, pag. 55](#)).

L’applicabilità di questa guida è però soggetta al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- adozione, da parte della Commissione, del programma di lavoro annuale per il programma “Europa per i cittadini”, a seguito della sua trasmissione al comitato responsabile del programma;
- adozione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, del finanziamento richiesto per il programma “Europa per i cittadini” nell’ambito del bilancio annuale dell’Unione europea.

Tutti i moduli e i documenti necessari per la domanda di finanziamento possono essere scaricati dagli indirizzi Internet forniti nel capitolo II.1 “Procedura di presentazione” della presente guida per comodità di accesso dei candidati ([si veda pag. 16](#)).

I.3 Obiettivi generali e specifici del programma “Europa per i cittadini”

Gli obiettivi generali servono a contribuire a:

- dare ai cittadini l’opportunità di interagire e partecipare alla costruzione di un’Europa sempre più vicina, democratica e aperta al mondo, unita nella sua diversità culturale e da questa arricchita, sviluppando in tal modo la cittadinanza dell’Unione europea;
- sviluppare un’identità europea fondata su valori, storia e cultura comuni;
- promuovere un senso di appartenenza all’Unione europea tra i cittadini;
- promuovere la tolleranza e la comprensione reciproca dei cittadini europei, rispettando e valorizzando la diversità culturale e linguistica, contribuendo nel contempo al dialogo interculturale.

Gli obiettivi specifici devono essere perseguiti su scala transnazionale:

- riunire le persone delle comunità locali di tutta Europa affinché condividano e scambino esperienze, opinioni e valori, traggano insegnamenti dalla storia e operino per costruire il proprio futuro;
- promuovere iniziative, dibattiti e riflessioni in materia di cittadinanza e democrazia, valori condivisi e storia e cultura comuni grazie alla cooperazione delle organizzazioni della società civile a livello europeo;
- rendere l’idea dell’Europa più tangibile per i suoi cittadini, promuovendo realizzazioni e valori europei e conservando al tempo stesso la memoria del passato;

- incoraggiare l'interazione tra i cittadini e le organizzazioni della società civile di tutti i paesi partecipanti, contribuendo al dialogo interculturale e mettendo in evidenza la diversità e l'unità dell'Europa, con un'attenzione particolare per le attività finalizzate a sviluppare rapporti più stretti tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione dei 15 e i cittadini dei paesi che hanno aderito all'Unione dal 30 aprile 2004.

I.4 Temi prioritari del Programma “Europa per i cittadini”

Nell'ambito del programma la priorità viene data ad alcuni temi di particolare rilevanza per lo sviluppo di una cittadinanza europea attiva. L'attenzione per tali temi incoraggerà sinergie tra i progetti che si occupano dei medesimi aspetti e assicurerà visibilità e impatto delle attività supportate e del programma in generale. Nel trattare questi temi, i candidati sono invitati ad andare oltre una visione nazionale e ad affrontare le questioni da una prospettiva europea e/o confrontando diversi punti di vista nazionali. La dimensione transnazionale dev'essere accompagnata ogniqualvolta possibile da una forte dimensione locale.

I candidati nell'ambito del programma sono invitati a **trattare almeno uno dei temi prioritari del programma nei loro progetti.**

I candidati sono anche invitati a prendere in considerazione le questioni trasversali, come l'equilibrio di genere e la non discriminazione. Il programma dovrebbe pertanto essere accessibile a tutti i cittadini europei, compresi i residenti legali senza alcuna forma di discriminazione per ragioni di sesso, razza o origine etica, religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale.

Temi prioritari

Consultare il sito web dell'EACEA:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/priority_themes_en.php

I.5 Struttura del Programma “Europa per i cittadini”

Il programma è attuato attraverso quattro azioni:

- Azione 1: Cittadini attivi per l’Europa (incontri fra cittadini nell’ambito del gemellaggio tra città, reti di città gemellate, progetti dei cittadini, misure di sostegno)
- Azione 2: Società civile attiva in Europa (sostegno a favore di progetti promossi dalle organizzazioni della società civile (OSC) e sostegno strutturale ai gruppi di riflessione e alle OSC)
- Azione 3: Insieme per l’Europa (eventi di grande visibilità, studi e strumenti di informazione e divulgazione)
- Azione 4: Memoria europea attiva

Non vi sono sovvenzioni disponibili per l’Azione 3 e quindi questa guida non si applica all’Azione 3.

Al fine di raggiungere i suoi obiettivi, il Programma “Europa per i cittadini” propone diverse azioni sostenute da due tipi di sovvenzioni:

A. SOVVENZIONI PER PROGETTI – i progetti sono azioni con una durata limitata durante la quale vengono realizzate le attività specifiche proposte.

B. SOVVENZIONI DI FUNZIONAMENTO – le sovvenzioni di funzionamento¹ sono diverse dalle sovvenzioni per progetti, in quanto forniscono sostegno finanziario alle spese necessarie per l’adeguato svolgimento delle attività permanenti e abituali di un’organizzazione, vale a dire le spese per il personale, le spese per riunioni interne, pubblicazioni, attività d’informazione e divulgazione, le spese di viaggio derivanti dall’attuazione del programma di lavoro, il pagamento di affitti, gli ammortamenti e altre spese direttamente associate al programma di lavoro dell’organizzazione.

Di seguito viene fornita una breve descrizione delle varie azioni e misure:

Azione 1 – Cittadini attivi per l’Europa

“Cittadini attivi per l’Europa” mira a riunire le persone delle comunità locali di tutta Europa affinché condividano e scambino esperienze, opinioni e valori, traggano insegnamenti dalla storia e operino per costruire il proprio futuro. L’azione incoraggia gli incontri, gli scambi e i dibattiti tra i cittadini europei di paesi diversi e attraverso mezzi differenti:

Misura 1 – Gemellaggio tra città

¹ Questa azione è gestita mediante uno specifico invito a presentare proposte disponibile sul sito web http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/call_action2_1_12_en.php.

Questa misura prevede attività che includono o promuovono scambi diretti tra cittadini europei attraverso la partecipazione ad attività di gemellaggio tra le città e incoraggiano la creazione di reti tra le città gemellate. Questa misura copre quindi i due seguenti tipi di attività: **Misura 1.1 Incontri fra cittadini nell’ambito del gemellaggio tra città** ([si veda pag. 35](#)) e **Misura 1.2 Reti di città gemellate** ([si veda pag. 38](#)). Le *città gemellate* sono da intendersi in senso lato come città che hanno firmato o si sono impegnate a firmare accordi di gemellaggio, nonché come città che hanno in atto altre forme di partenariato che promuovono la cooperazione e i legami culturali.

Misura 2 – Progetti dei cittadini e misure di sostegno

Nel quadro della **Misura 2.1 Progetti dei cittadini** ([si veda pag. 42](#)) si intendono sostenere vari progetti di natura transnazionale e intersettoriale che coinvolgono direttamente i cittadini. Tali progetti devono riunire cittadini provenienti da diversi contesti, che agiscano insieme o approfondiscano questioni europee comuni, a livello locale ed europeo. Si devono applicare metodi innovativi che consentano la partecipazione dei cittadini.

Per sviluppare e rafforzare tutte le azioni del programma è necessario anche sviluppare le misure di sostegno – coperte dalla **Misura 2.2 Misure di sostegno** ([si veda pag. 45](#)) – finalizzate allo scambio di migliori prassi, alla condivisione di esperienze tra le parti interessate e alla promozione della cittadinanza europea attiva.

Azione 2 – Società civile attiva in Europa

Misura 3 – Sostegno a favore di progetti promossi dalle organizzazioni della società civile

L’obiettivo di questa misura è sostenere la cooperazione nell’ambito di progetti concreti delle organizzazioni della società civile provenienti da vari paesi partecipanti, su questioni specifiche legate agli obiettivi e alle priorità del programma. Può essere coinvolta una serie di organizzazioni stabilite a livello locale, regionale, nazionale o europeo ([si veda pag. 47](#)).

Azione 4 – Memoria europea attiva

Questa azione intende conservare la memoria delle vittime del nazismo e dello stalinismo ([si veda pag. 57](#)).

I.6 Gestione del Programma “Europa per i cittadini”

La Commissione europea

La direzione generale della Comunicazione (DG COMM) è responsabile della buona attuazione del programma “Europa per i cittadini”. Essa gestisce il bilancio e stabilisce regolarmente priorità, obiettivi e criteri del programma, previa consultazione del comitato responsabile. Inoltre, ha il compito di guidare e monitorare l’attuazione generale, il proseguimento e la valutazione del programma a livello europeo. La Commissione europea si avvale dei servizi di un’agenzia esecutiva.

L’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura

L'EACEA, istituita con la decisione 2005/56/CE della Commissione europea del 14 gennaio 2005, è responsabile dell'attuazione di tutte le azioni del programma "Europa per i cittadini", ad eccezione di una parte dell'Azione 3 che è attuata direttamente dalla DG Comunicazione. L'EACEA è incaricata della gestione dell'intero ciclo di vita di tali progetti, comprendente la stesura degli inviti a presentare proposte, la selezione dei progetti e la firma delle decisioni/convenzioni di progetto, la gestione finanziaria, il monitoraggio dei progetti, la comunicazione con i beneficiari e i controlli sul posto.

Punti Europa per i cittadini (PEC)

Per facilitare l'accesso alle informazioni sul programma "Europa per i cittadini" alle parti interessate e fornire loro orientamento e supporto, la Commissione europea ha creato i *punti Europa per i cittadini*. Queste strutture nazionali hanno il compito di garantire la divulgazione mirata, efficace e capillare di informazioni pratiche sull'attuazione del programma, le sue attività e le possibilità di finanziamento. Dal 2008 molti Stati membri hanno istituito tali strutture di coordinamento per cooperare con la Commissione e mobilitare tutti i moltiplicatori rilevanti nel loro paese. Un elenco dei punti Europa per i cittadini è disponibile all'indirizzo http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php.

Gli Stati membri e altri paesi partecipanti

Gli Stati membri dell'UE sono coinvolti nell'attuazione del programma "Europa per i cittadini", in particolar modo attraverso il comitato responsabile del programma, presso il quale vengono nominati rappresentanti. Il comitato, per esempio, viene consultato formalmente su vari aspetti dell'attuazione del programma quali il piano di azione annuale proposto, i criteri e le procedure di selezione, la ripartizione del bilancio generale tra le varie azioni, ecc. Altri paesi che partecipano al programma fanno parte del comitato responsabile del programma, ma in qualità di osservatori senza diritto di voto.

I.7 Bilancio complessivo del programma

Il programma dispone di un bilancio complessivo di **215 milioni di euro** per un periodo di sette anni (2007-2013). Il bilancio annuale è soggetto a decisione da parte delle autorità di bilancio. Sul sito indicato di seguito è possibile seguire le varie fasi dell'adozione del bilancio. Il programma rientra nella linea di bilancio **16 05 01**:

http://ec.europa.eu/budget/documents/2011_en.htm?submenuheader=2

Conformemente alla decisione che istituisce il programma, il bilancio complessivo viene ripartito tra le diverse azioni come segue:

Azione 1 – Cittadini attivi per l'Europa: almeno il 45%

Azione 2 – Società civile attiva in Europa: circa il 31%

Azione 3 – Insieme per l'Europa: circa il 10%

Azione 4 – Memoria europea attiva: circa il 4%

Gli stanziamenti restanti sono destinati a coprire le spese generali, amministrative e tecniche del programma.

I.8 Calendario 2011-2013 e pubblicazione dei risultati della selezione

Le scadenze per la presentazione delle candidature sono elencate di seguito:

Azione 1: cittadini attivi per l'Europa

Misura	Termine ultimo di presentazione*	Periodo di ammissibilità: i progetti devono iniziare tra
Misura 1.1 Incontri fra cittadini nell'ambito del gemellaggio tra città		
Fase 1	1° febbraio	1° giugno dello stesso anno della scadenza e 28 febbraio dell'anno successivo alla scadenza
Fase 2	1° giugno	1° ottobre dello stesso anno della scadenza e 30 giugno dell'anno successivo alla scadenza
Fase 3	1° settembre	1° gennaio e 30 settembre dell'anno successivo alla scadenza
Misura 1.2 Reti di città gemellate		
Fase 1	1° febbraio	1° giugno e 30 dicembre dello stesso anno della scadenza
Fase 2	1° settembre	1° gennaio e 30 maggio dell'anno successivo alla scadenza
Misura 2.1 Progetti dei cittadini		
	1° giugno	1° dicembre dello stesso anno della scadenza e 31 maggio dell'anno successivo alla scadenza
Misura 2.2 Misura di sostegno		
	1° giugno	1° dicembre dello stesso anno della scadenza e 31 maggio dell'anno successivo alla scadenza

Azione 2: società civile attiva in Europa

Misura	Termine ultimo di presentazione	Periodo di ammissibilità: i progetti devono iniziare tra
Misura 1 e 2 Sovvenzioni di funzionamento	15 ottobre	Esercizio finanziario dell'anno successivo alla scadenza
Misura 3 Progetti promossi da organizzazioni della società civile	1° febbraio	1° agosto dello stesso anno della scadenza e 31 gennaio dell'anno successivo alla scadenza

Azione 4: memoria europea attiva

Termine ultimo di presentazione	Periodo di ammissibilità: i progetti devono iniziare tra
1° giugno	1° dicembre dello stesso anno del termine e 31 maggio dell'anno successivo al termine

*Le candidature devono essere presentate prima delle ore **12.00 (mezzogiorno ora di Bruxelles)** della data finale per le candidature. Se il termine ultimo di presentazione coincide con un fine settimana, il primo giorno lavorativo dopo il fine settimana deve essere considerato come il giorno della scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento.

Pubblicazione dei risultati della selezione

In linea di principio, i candidati dovrebbero ricevere comunicazione dell'esito della procedura di selezione entro quattro mesi dal termine di presentazione delle domande. Gli elenchi dei progetti selezionati saranno pubblicati sul seguente sito:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_compendia/results_en.php

I candidati che non sono stati selezionati verranno informati dell'esito della selezione per iscritto.

È importante ricordare che durante il periodo che intercorre tra il termine di presentazione delle candidature e la pubblicazione dei risultati della selezione hanno luogo le seguenti procedure:

- valutazione e selezione delle candidature;
- solo i progetti presentati in base all'Azione 1 Misura 1.2 Reti di città gemellate sono soggetti a una *procedura di consultazione* del comitato responsabile del programma e del Parlamento europeo, che ha una durata minima di sei settimane (per maggiori informazioni sulla *procedura di consultazione* si rimanda al [Capitolo II.3, pag. 22](#));
- adozione della decisione di selezione.

Solo dopo l'espletamento delle procedure summenzionate, i candidati possono essere informati dell'esito del processo di selezione.

I.9 Contatti

Punti Europa per i cittadini (PEC)

I candidati sono invitati a contattare i punti Europa per i cittadini, vale a dire le strutture nazionali responsabili della divulgazione di informazioni pratiche sulla realizzazione del programma "Europa per i cittadini", nei loro rispettivi paesi. I recapiti dei PEC sono disponibili al seguente indirizzo: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

EACEA - Unità P7 Cittadinanza

Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/04A)

B-1140 Bruxelles - Belgio

Fax:+32 2 296 23 89; http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

Azione 1

Misura 1.1 – Incontri fra cittadini nell'ambito del gemellaggio tra città e Misura 1.2 – Reti di città gemellate: eacea-p7@ec.europa.eu

Misura 2.1 – Progetti dei cittadini e Misura 2.2 – Misure di sostegno:
eacea-p7-citizensprojects@ec.europa.eu

Azione 2

Misura 3 – Sostegno ai progetti promossi dalle OSC: eacea-p7-civilsociety@ec.europa.eu

Azione 4 – Memoria europea attiva: eacea-p7-remembrance@ec.europa.eu

CAPITOLO II – PROCEDURE DI CANDIDATURA E SELEZIONE

II.1 Procedura di candidatura

II.1.1 Modulo elettronico di domanda di sovvenzione (eForm)

Per tutte le misure è stato creato un sistema di candidatura elettronico. Le proposte di progetto devono essere presentate usando il modulo elettronico di domanda di sovvenzione attualmente disponibile (eForm), che si può trovare sul sito web EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php#1.

Le candidature presentate in formato cartaceo per posta, fax o e-mail NON saranno accettate per l'ulteriore valutazione.

Dopo aver scaricato l'eForm, occorre compilare tutti i campi di dati. Bisogna inoltre compilare e allegare all'eForm i documenti considerati parte integrante della candidatura:

- per tutte le azioni: la dichiarazione sull'onore;
- per l'Azione 1 Misura 1.1 (Incontri fra cittadini) e l'Azione 1 Misura 1.2 (Reti di città gemellate): il modulo di attestazione di soggetto giuridico e la scheda d'identificazione finanziaria in formato .pdf, per azioni basate sul bilancio: i dati di bilancio usando i moduli ufficiali disponibili sul sito web: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

Una candidatura presentata correttamente DEVE contenere il suo numero di presentazione, che sarà automaticamente registrato al momento della presentazione.

NON INVIARE COPIA dell'eForm e dei documenti allegati per posta all'Agenzia.

Per maggiori informazioni riguardo alla procedura di presentazione consultare il nostro sito web: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

II.1.2 Documenti complementari da inviare SOLO su richiesta dell'EACEA

I seguenti documenti potrebbero essere richiesti dall'EACEA:

SOLO per l'Azione 1.1 e 1.2:

- prova che l'organizzazione agisce per conto di uno o più enti locali (applicabile solo alle organizzazioni non a scopo di lucro e ai comitati di gemellaggio che presentano le proprie candidature in base alla Misura 1.1 Incontri fra cittadini nell'ambito del gemellaggio tra città e alla Misura 1.2 Reti di città gemellate).

Per tutte le Azioni:

- lista di controllo contenente il numero di presentazione della candidatura e indicante gli allegati inviati all’Agenzia;
- modulo per entità giuridiche (i candidati possono trovare i moduli appropriati al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm)
- con una copia di un documento ufficiale attestante l’iscrizione al registro IVA, se l’organizzazione è titolare di partita IVA;
- una copia della risoluzione, della legge, del decreto o della decisione che istituisce l’ente giuridico in questione (applicabile soltanto alle organizzazioni non a scopo di lucro e ai comitati di gemellaggio);
- modulo di identificazione finanziaria debitamente compilato e certificato dalla banca, preferibilmente con una copia di un estratto conto recente (si veda il corrispondente modulo di identificazione finanziaria per ogni paese all’indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/budget/execution/ftiers_en.htm);
- modulo di capacità finanziaria: si applica soltanto agli enti non pubblici se la sovvenzione richiesta è **superiore a 60 000 EUR**. In tal caso, il conto economico e lo stato patrimoniale ufficiali dell’organizzazione relativi all’ultimo esercizio finanziario per il quale sia stato chiuso il bilancio (non anteriori a 18 mesi) devono essere allegati al modulo di capacità finanziaria debitamente compilato (applicabile a tutte le misure ad eccezione della Misura 1.1 Incontri fra cittadini nell’ambito del gemellaggio tra città);

I moduli ufficiali di questi documenti sono disponibili anche all’indirizzo:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

II.2 Procedura di selezione

L'aggiudicazione di sovvenzioni da parte dell'Unione europea è soggetta ai principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. Su questa base vengono definite serie specifiche di criteri volti a garantire la trasparenza e la parità di trattamento. Durante l'intera procedura di selezione le candidature saranno valutate rispetto ai seguenti criteri: criteri di ammissibilità, di esclusione, di selezione e di aggiudicazione.

II.2.1 Criteri di ammissibilità

Le domande saranno verificate per accertare che rispondano pienamente ai criteri di ammissibilità. Se una proposta di progetto non soddisfa detti criteri, sarà respinta senza essere ulteriori valutazioni.

I criteri di ammissibilità sono divisi in tre categorie principali: a) candidato e partner, b) natura e portata del progetto e c) candidatura. La presente guida fornisce una tabella riepilogativa dei criteri di ammissibilità applicabili in base al programma "Europa per i cittadini" ([si veda l'allegato II, pag. 60](#)).

Le proposte sono valutate per garantire che soddisfino appieno i criteri di ammissibilità comuni a tutte le *misure* del programma (si vedano i *criteri di ammissibilità* descritti di seguito) nonché i criteri di ammissibilità specifici applicabili a ciascuna misura (si vedano i criteri di ammissibilità nella parte seconda della guida al programma "Particolarità delle azioni del programma").

A. Candidato e partner

A. 1 Natura del candidato e dei partner

A.1.1 Status giuridico

I candidati e i partner devono essere organismi pubblici o organizzazioni non a scopo di lucro dotati di status giuridico (legalmente registrati) a seconda della misura.

A.1.2 Sede in un paese partecipante

I candidati e i partner devono avere sede in uno dei paesi partecipanti al programma.

- **Paesi partecipanti (paesi ammissibili)**

Il programma è aperto agli Stati membri dell'Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito. I seguenti paesi hanno aderito al programma e sono quindi ammissibili a partecipare appieno a tutte le azioni del programma: Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Montenegro, Serbia, Bosnia-Erzegovina.

- **Paesi potenzialmente partecipanti**

Il programma è potenzialmente aperto ad altri paesi, cioè i paesi EFTA che fanno parte del SEE² (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), il paese candidato (Turchia) e il Kosovo ai sensi della Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, purché siano soddisfatti determinati obblighi giuridici e finanziari (vale a dire la firma di un protocollo d'intesa contenente i dettagli della loro rispettiva partecipazione al programma). Maggiori informazioni sugli sviluppi legati alla partecipazione di questi paesi sono reperibili all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/citizenship/focus/focus14_en.htm

A.1.3 Tipo di organizzazione (criterio di ammissibilità specifico, a seconda della misura si rimanda alla parte seconda della guida al programma “Particolarità delle azioni del programma”).

A.2 Numero di partner (criterio di ammissibilità specifico, a seconda della misura si rimanda alla parte seconda della guida al programma “Particolarità delle azioni del programma”).

B. Natura e portata del progetto

Criteri di ammissibilità specifici, in base alla misura si rimanda alla parte seconda della guida al programma “Particolarità delle azioni del programma”

B.1 Numero di partecipanti

B.2 Bilancio

B.3 Sede e numero di attività

B.4. Periodo di ammissibilità/durata del progetto

² Spazio economico europeo

C. Candidatura

C.1 Modulo di candidatura ufficiale

La proposta di progetto è ammissibile se viene presentata usando il modulo elettronico (eForm) attualmente disponibile per la domanda di sovvenzione, che può essere scaricato dal sito web EACEA http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php#1. **Le candidature presentate in formato cartaceo per posta, fax o e-mail NON saranno accettate per l'ulteriore valutazione.** Per maggiori dettagli si veda il capitolo II.1 “Procedura di presentazione” ([pag. 16](#)).

Per le informazioni relative agli allegati da compilare e presentare per posta si rimanda sempre al capitolo II.1 “Procedura di candidatura” ([si veda pag. 16](#)).

C.2 Scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento

Le proposte di progetto devono essere presentate entro la scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento e devono avere inizio nel periodo di ammissibilità pertinente (si veda il capitolo I.8 “Calendario” [pag. 13](#)).

C.3 Lingua ufficiale

Il modulo di candidatura ufficiale (eForm) dev'essere compilato in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, che sono elencate all'indirizzo http://europa.eu/abc/european_countries/languages/index_en.htm

II.2.2 Criteri di esclusione

I candidati devono dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte negli articoli 93, 94 e 96, paragrafo 2, del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee³ e riportate qui di seguito.

Saranno esclusi dalla partecipazione al programma “Europa per i cittadini” i candidati:

- che si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
- nei confronti dei quali sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
- che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi

³ (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, e dal regolamento (CE) n. 1525/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007). http://ec.europa.eu/dgs/budget/index_en.htm. Questa disposizione non si applica per le sovvenzioni pari o inferiori a 60 000 EUR. Articolo 122, paragrafo 3, del regolamento finanziario 2013

previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove deve essere eseguito l'appalto;

- nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione;
- che siano soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento finanziario (regolamento n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, successivamente modificato);
- che, a seguito dell'aggiudicazione di un altro appalto o della concessione di una sovvenzione finanziata dal bilancio dell'Unione europea, siano stati dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione per inosservanza delle loro obbligazioni contrattuali.

I candidati non riceveranno alcuna assistenza finanziaria se, alla data della procedura di aggiudicazione della sovvenzione:

- si trovano in situazione di conflitto di interessi;
- hanno fornito false dichiarazioni in merito alle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione della sovvenzione o non hanno fornito tali informazioni;
- si trovano in una delle situazioni che, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 del regolamento finanziario, giustificano l'esclusione dalla presente procedura di aggiudicazione della sovvenzione;

e sono soggetti alla sanzione che prevede l'esclusione dagli appalti e dalle sovvenzioni finanziate dal bilancio per un periodo massimo di dieci anni.

Conformemente agli articoli da 93 a 96 del regolamento finanziario, possono essere comminate sanzioni amministrative e finanziarie a candidati che si siano resi colpevoli di falsa dichiarazione o abbiano materialmente violato i propri obblighi contrattuali derivanti da un contratto di cui siano stati precedentemente aggiudicatari.

Questi criteri di esclusione sono validi per tutte le azioni e misure del programma "Europa per i cittadini". Per ottemperare a tali disposizioni, i candidati devono sottoscrivere una "dichiarazione sull'onore" attestante che non si trovano in alcuna delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario. Tale "dichiarazione sull'onore" costituisce una sezione specifica del modulo di candidatura.

II.2.3 Criteri di selezione

Le proposte di progetto che soddisfano i criteri di ammissibilità e di esclusione sono sottoposte a una valutazione approfondita basata sulla capacità finanziaria e operativa delle organizzazioni candidate.

Per **capacità finanziaria** si intende che il candidato dispone di fonti di finanziamento sufficienti e stabili per mantenere in essere la propria attività per tutto il periodo di realizzazione del progetto. La valutazione della capacità finanziaria si baserà sui seguenti documenti, che dovranno essere presentati dal candidato: il modulo di identificazione

finanziaria, il modulo di capacità finanziaria accompagnato dal conto economico e dallo stato patrimoniale ufficiale dell'organizzazione per l'ultimo esercizio finanziario nel quale è stato redatto il bilancio (per maggiori dettagli si rimanda al Capitolo II.1 “Procedura di candidatura” [pag. 16](#)). Il criterio della capacità finanziaria NON è applicabile alla Misura 1.1 Incontri fra cittadini nell'ambito del gemellaggio tra città.

Nota. La verifica della capacità finanziaria non vale per:

- **candidati che formulino una domanda di sovvenzione inferiore a 60 000 EUR;**
- **enti pubblici.**

Qualora l'Agenzia esecutiva concluda che la capacità finanziaria richiesta, valutata sulla base della documentazione presentata, non sia comprovata o non sia soddisfacente, potrà:

- chiedere ulteriori informazioni;
- esigere una garanzia bancaria;
- offrire una convenzione di sovvenzione senza prefinanziamento;
- respingere la domanda;
- effettuare un primo pagamento sulla base delle spese già sostenute.

Per **capacità operativa** si intende che il candidato a una sovvenzione superiore a 60 000 EUR deve dimostrare di disporre delle competenze e della motivazione necessarie per realizzare il progetto proposto. La capacità operativa sarà valutata sulla base dell'esperienza dei candidati nel gestire i progetti nel campo interessato. Queste informazioni devono essere fornite in una sezione specifica del modulo di candidatura predisposto a tal fine.

II.2.4 Criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione sono indicatori che consentono all'Agenzia esecutiva di valutare la qualità delle candidature presentate in relazione agli obiettivi del programma “Europa per i cittadini”. Sulla base di tali criteri, si concedono sovvenzioni a progetti che massimizzano l'efficacia complessiva del programma “Europa per i cittadini”.

Le candidature ammissibili sono analizzate da un *comitato di valutazione* composto dalla Commissione e dai funzionari dell'Agenzia esecutiva. Il lavoro di tale comitato si basa sulla valutazione della qualità delle candidature ammissibili, svolta da esperti indipendenti dei paesi partecipanti al programma⁴. Il *comitato di valutazione* propone un elenco di organizzazioni o progetti per la concessione della sovvenzione sulla base del loro punteggio di valutazione e delle risorse di bilancio disponibili.

Le proposte di progetto ammissibili sono valutate sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi riportati di seguito.

⁴ Gli esperti indipendenti sono selezionati sulla base di un invito aperto a manifestare interesse.
http://eacea.ec.europa.eu/about/call_experts/call_experts_2007_en.php

Criteria qualitativi e quantitativi

Nell'ambito della procedura di valutazione, l'**80%** dei punti viene assegnato sulla base dei **criteri qualitativi** e il **20%** sulla base dei **criteri quantitativi**:

Criteri di aggiudicazione validi per tutte le sovvenzioni per progetti, e cioè:

Azione 1 Misura 1.1 – Incontri fra cittadini nell'ambito del gemellaggio tra città ([si veda pag. 35](#)).

Azione 1 Misura 1.2 – Reti di città gemellate ([si veda pag. 38](#)).

Azione 1 Misura 2.1 – Progetti dei cittadini ([si veda pag. 42](#)).

Azione 1 Misura 2.2 – Misure di sostegno ([si veda pag.45](#)).

Azione 2 Misura 3 – Sostegno a favore di progetti promossi dalle organizzazioni della società civile ([si veda pag. 47](#)).

Azione 4 – Memoria europea attiva ([si veda pag. 51](#)).

% dei punti disponibili	Criteri qualitativi: 80%
25%	Rilevanza degli obiettivi e delle priorità del programma: <ul style="list-style-type: none"> • Obiettivi generali e specifici del programma. • Priorità permanenti e annuali del programma.
25%	Qualità del progetto e metodi proposti: <ul style="list-style-type: none"> • Qualità del quadro del progetto (coinvolgimento attivo di tutti i promotori nel progetto; definizione del programma, qualità della fase di valutazione). • Qualità del contenuto e della metodologia del progetto (tema rilevante per il gruppo di partecipanti; applicazione di una metodologia appropriata; coinvolgimento attivo dei partecipanti e della comunità locale nel progetto; dimensione europea). • “Fertilizzazione incrociata”: il fatto che il progetto coinvolga tipi diversi di organizzazioni
15%	Impatto: <ul style="list-style-type: none"> • Effetto a breve e lungo termine a livello locale, nazionale ed europeo e in particolare qualsiasi collegamento concreto con il processo strategico. • Impatto del progetto sui partecipanti (cioè come possono essere rafforzati il loro senso di appartenenza all'Unione europea e il loro coinvolgimento nelle questioni di integrazione europea). • I suoi effetti moltiplicatori. • Mezzi di valutazione pianificati.
15%	Visibilità e seguito: <ul style="list-style-type: none"> • Qualità del progetto in termini di portata (ossia visibilità del progetto e del programma “Europa per i cittadini”, seguito, divulgazione e impiego dei risultati, anche a livello politico, nazionale e transnazionale; piani di azioni futuri concreti che coinvolgano i governi locali e regionali partecipanti e i loro cittadini).

% dei punti disponibili	Criteria quantitativi: 20%
10%	Impatto geografico: <ul style="list-style-type: none"> • Numero di paesi e partner coinvolti.
10%	Gruppo di riferimento: <ul style="list-style-type: none"> • Numero di partecipanti diretti coinvolti (tra cui persone in situazioni svantaggiate), equilibrio tra i generi. • Pubblico raggiunto indirettamente dal progetto.

II.3 Consultazione del comitato responsabile del programma e del Parlamento europeo

In linea con il fondamento giuridico, i progetti presentati in base all’Azione 1 Misura 1.2 Reti di città gemellate sono soggetti alla *procedura di consultazione* del comitato responsabile del programma e del Parlamento europeo. L’elenco delle proposte selezionate viene quindi sottoposto al giudizio del comitato responsabile del programma, che è composto da rappresentanti dei paesi partecipanti al programma, ed è successivamente trasmesso al Parlamento europeo affinché quest’ultimo possa esercitare il suo *diritto di controllo*.

II.4 Assegnazione della sovvenzione

Solo dopo il completamento della procedura summenzionata, il processo di selezione può essere considerato ultimato e l’elenco delle proposte selezionate per il cofinanziamento può essere pubblicato.

Le proposte ammissibili con il punteggio più alto ricevono una sovvenzione entro i limiti dei fondi disponibili. I candidati selezionati ricevono una *convenzione/decisione di sovvenzione* ([si veda pag. 25](#)) nella quale è indicato l’importo della sovvenzione aggiudicata dall’Unione europea e sono enunciate le condizioni alle quali la sovvenzione viene aggiudicata.

La Commissione e l’Agenzia esecutiva si riservano il diritto di assicurare una distribuzione geografica equilibrata dei beneficiari selezionati.

CAPITOLO III – CONDIZIONI FINANZIARIE E CONTRATTUALI

Come accade per tutte le sovvenzioni dell’Unione europea, i contributi finanziari attribuiti nell’ambito del programma “Europa per i cittadini” sono soggetti ad alcune regole prescritte dai regolamenti finanziari⁵ applicabili al bilancio generale dell’Unione europea, come per esempio le condizioni generali applicabili alle sovvenzioni della Commissione europea. L’applicazione di tali regole è obbligatoria.

III.1 Condizioni finanziarie e contrattuali generali

III.1.1 Importo della sovvenzione

Occorre notare che l’importo concesso dalla convenzione/decisione di sovvenzione deve essere considerato un importo massimo che non può essere aumentato in alcun caso. L’Agenzia determina l’importo del pagamento finale da effettuare a favore del beneficiario sulla base della relazione finale redatta da quest’ultimo. Si rimanda al Capitolo III.2.6 “Procedure di pagamento” ([si veda pag. 32](#)).

III.1.2 Cofinanziamento

La sovvenzione non può finanziare interamente i costi di un progetto di un’organizzazione. I promotori devono dimostrare il loro impegno nel progetto cercando fonti di finanziamento diverse dalla sovvenzione dell’Unione. Ciò può essere attuato, per esempio, conducendo attività di raccolta di fondi, aggiungendo risorse proprie oppure richiedendo sovvenzioni ad altre organizzazioni (per esempio, autorità locali o regionali, fondazioni, ecc.).

III.1.3 Decisione e convenzione di sovvenzione

Quando un progetto viene approvato, il beneficiario riceve una decisione o una convenzione di sovvenzione, a seconda dell’azione/misura specifica e del luogo in cui è giuridicamente stabilito.

- La *decisione di sovvenzione* è un atto unilaterale che assegna una sovvenzione a un beneficiario. Contrariamente alla convenzione di sovvenzione, il beneficiario non deve firmare l’atto e può iniziare immediatamente l’azione nel momento in cui la riceve. La decisione snellisce pertanto l’intera procedura. La decisione di sovvenzione si applica ai beneficiari stabiliti nell’Unione europea.
- La *convenzione di sovvenzione* deve invece essere firmata dal beneficiario e rispedita immediatamente all’Agenzia esecutiva, che controfirmerà l’atto per ultima. La convenzione di sovvenzione si applica ai beneficiari stabiliti al di fuori dell’Unione europea.

Un modello di decisione di sovvenzione e di convenzione di sovvenzione sarà disponibile al seguente indirizzo: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

⁵ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, ultima modifica http://ec.europa.eu/dgs/budget/index_en.htm

Le condizioni generali applicabili alla decisione sono disponibili nel “Documents register” del sito web dell’Agenzia <http://eacea.ec.europa.eu/index.htm>.

Per quanto concerne le decisioni di sovvenzione, i beneficiari prendono atto che:

La presentazione di una domanda di sovvenzione implica l’accettazione delle condizioni generali. Le condizioni generali sono vincolanti per il beneficiario al quale viene concessa la sovvenzione e costituiscono un allegato della decisione di sovvenzione.

III.1.4 Obblighi derivanti dalla decisione e dalla convenzione di sovvenzione

Presentando una domanda di sovvenzione, l’organizzazione candidata si impegna a soddisfare tutte le condizioni specificate nella guida al programma, ivi comprese le condizioni generali allegate alla *convenzione / decisione di sovvenzione*.

Qualsiasi richiesta di modifica della decisione/convenzione di sovvenzione deve essere presentata per iscritto all’Agenzia esecutiva al più tardi un mese prima della conclusione del progetto (*sovvenzioni per progetti*), per ottenerne la previa approvazione. Non sono ammesse modifiche che abbiano l’effetto di alterare il concetto principale delle attività pianificate. Qualsiasi modifica delle attività pianificate senza la previa approvazione dell’Agenzia esecutiva può determinare l’annullamento della sovvenzione.

III.1.5 Subappalti e gare di appalto

Il soggetto che riceve la sovvenzione può ricorrere al subappalto per servizi tecnici specifici che richiedono competenze specialistiche (in campo giuridico, contabile, fiscale, delle risorse umane ecc.). I costi sostenuti dall’organismo che riceve la sovvenzione per questo tipo di servizi possono pertanto essere considerati costi ammissibili, purché soddisfino tutti gli altri criteri del regolamento finanziario applicabile al bilancio dell’Unione e della sezione “Costi ammissibili” della presente guida ([si veda pag. 32](#)), nonché, nello specifico, purché siano necessari per l’attuazione dell’azione.

Se l’attuazione del progetto richiede un subappalto o l’aggiudicazione di un appalto, i beneficiari devono aggiudicare l’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa, vale a dire a quella che offre il miglior rapporto costo/risultati, che rispetta i principi di trasparenza e parità di trattamento dei potenziali contraenti e che garantisca l’assenza di conflitti di interesse. Qualora il subappalto superi il valore di 60 000 EUR, l’Agenzia esecutiva può imporre a tali beneficiari regole specifiche in aggiunta a quelle enunciate nel paragrafo precedente.

L’importo totale degli appalti non deve essere superiore alla metà della sovvenzione concessa dall’Unione europea.

III.1.6 Garanzia

A seguito dell'analisi della *capacità finanziaria* ([si veda pag. 21](#)), l'EACEA può richiedere a un'organizzazione assegnataria di una sovvenzione superiore a 60 000 EUR di fornire anticipatamente una garanzia finanziaria al fine di limitare i rischi finanziari legati al prefinanziamento ([si veda pag. 34](#)). Tale garanzia ha lo scopo di rendere un istituto bancario o finanziario garante in solido irrevocabilmente o garante a prima richiesta delle obbligazioni del beneficiario della sovvenzione.

Tale garanzia finanziaria deve essere fornita in euro da un istituto bancario o finanziario approvato e stabilito in uno degli Stati membri dell'Unione europea. Se il beneficiario è stabilito in un paese terzo, l'Agenzia esecutivo può accettare che la garanzia sia fornita da un istituto bancario o finanziario stabilito in tale paese terzo, se ritiene che l'istituto bancario o finanziario offra garanzie e caratteristiche equivalenti a quelle offerte da un istituto bancario o finanziario stabilito in uno Stato membro.

La garanzia può essere sostituita da una garanzia in solido da parte di terzi o dalla garanzia irrevocabile e incondizionata dei beneficiari di un'azione che sono firmatari della stessa convenzione/decisione di sovvenzione, sempre che tale soluzione sia accettata dal responsabile dell'ordinatore.

La garanzia viene svincolata con i pagamenti intermedi di prefinanziamento fino al pagamento del saldo al beneficiario conformemente alle condizioni stabilite nella decisione/convenzione di sovvenzione.

Tale requisito non si applica agli organismi pubblici.

III.1.7 Verifiche contabili

I progetti selezionati possono essere sottoposti a verifiche contabili. La persona responsabile in seno all'organizzazione si impegna, con la propria firma, a fornire le prove che la sovvenzione è stata impiegata correttamente. L'EACEA, la Commissione europea e la Corte dei conti dell'UE, oppure un organismo incaricato da tali istituzioni, possono verificare l'uso che è stato fatto della sovvenzione in qualsiasi momento nel periodo di esecuzione della decisione/convenzione e per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento eseguito dall'Agenzia esecutiva.

III.1.8 Proprietà/utilizzo dei risultati

Il beneficiario concede all'EACEA e alla Commissione il diritto di utilizzare liberamente i risultati dell'azione come ritengono opportuno, fatti salvi gli obblighi di riservatezza o i diritti di proprietà industriale e intellettuale esistenti.

III.1.9 Visibilità e pubblicità

Tutte le attività finanziate nell'ambito del programma "Europa per i cittadini" devono contribuire a promuovere il programma. Accrescere la visibilità del programma significa, per esempio, menzionare chiaramente il fatto che le attività e i prodotti finanziati nell'ambito del programma hanno ricevuto il supporto della Commissione.

Tale supporto deve essere reso visibile anche in relazione ai mezzi di comunicazione. I partner dei progetti devono utilizzare tutti i mezzi disponibili per assicurare una copertura

sufficiente delle loro attività da parte dei mezzi di comunicazione (a livello locale, regionale, nazionale, internazionale), prima e durante la loro realizzazione.

I beneficiari devono menzionare chiaramente il contributo dell'Unione europea in tutte le pubblicazioni o in occasioni di attività per cui viene impiegata la sovvenzione.

I beneficiari sono inoltre tenuti a far apparire in modo visibile il nome e il logo dell'Unione europea, della Commissione europea e del programma "Europa per i cittadini" su tutte le pubblicazioni, i manifesti, i programmi e gli altri prodotti realizzati nell'ambito del progetto cofinanziato. I nomi e i loghi possono essere scaricati dal seguente sito web: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_en.htm.

III.1.10 Valorizzazione e diffusione dei risultati

La valorizzazione può definirsi come un processo di divulgazione e utilizzo dei risultati delle azioni, volto a ottimizzarne il valore, rafforzarne l'impatto e fare in modo che il maggior numero possibile di cittadini europei ne traggano vantaggio. L'obiettivo della valorizzazione ha tre conseguenze:

- Mobilitazione del potenziale delle singole azioni:

Tutte le azioni sostenute dal programma devono fare in modo di assicurarne la valorizzazione. I beneficiari devono condurre attività volte a mettere maggiormente in evidenza, a far conoscere meglio e a rendere più sostenibili i risultati dei loro progetti/dell'attuazione del programma di lavoro. Per esempio, si può incoraggiare un'adeguata copertura da parte dei mezzi di comunicazione, si possono informare, ed eventualmente coinvolgere, funzionari a livello locale, regionale, nazionale o europeo e/o rappresentanti eletti come pure gli uffici di rappresentanza della Commissione europea negli Stati membri e la rete di centri di informazione Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/meet_us/index_en.htm); si può inoltre produrre materiale che faciliti la diffusione e l'utilizzo dei risultati ottenuti, come volantini, DVD, siti web, pubblicazioni ecc. Grazie a queste attività i risultati di un progetto/dell'attuazione del programma di lavoro continueranno a essere sfruttati e ad avere un effetto positivo sul maggior numero possibile di cittadini anche dopo il completamento del progetto. Pianificando le attività di valorizzazione nel quadro delle loro azioni, i promotori miglioreranno la qualità del loro lavoro e contribuiranno attivamente all'impatto globale del programma "Europa per i cittadini". Tale aspetto sarà tenuto nella dovuta considerazione al momento della valutazione qualitativa delle candidature.

- Strutturazione del programma:

Il programma è stato studiato per assicurare il maggior impatto possibile, per esempio, attraverso la definizione di priorità applicabili all'intero programma o attraverso la creazione di reti tra organizzazioni che hanno maturato esperienza nella stessa area tematica. L'azione "Insieme per l'Europa" svolge un ruolo specifico in tale ambito.

- Misure adottate dalla Commissione europea:

La Commissione europea analizzerà la situazione della valorizzazione nel quadro del

programma, quindi svolgerà varie attività per rafforzare questa dimensione e sostenere i promotori dei progetti in questo contesto.

III.1.11 Protezione dei dati

Tutti i dati personali (quali nomi, indirizzi ecc.) saranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea, nonché la libera circolazione di tali dati.

A meno che non siano contrassegnate come facoltative, le risposte del candidato alle domande contenute nel modulo di domanda sono necessarie per la valutazione e il trattamento ulteriore della domanda di sovvenzione in conformità con le specifiche dell'invito a presentare proposte. I dati personali saranno trattati unicamente a tale scopo dal servizio o dall'Unità responsabile del programma di sovvenzione dell'Unione in questione (soggetto che funge da responsabile del trattamento dei dati). I dati personali possono essere trasferiti in funzione delle necessità a terze parti coinvolte nella valutazione delle domande o nella procedura di gestione delle sovvenzioni, fatto salvo il trasferimento agli organismi preposti a compiti di controllo e di ispezione, conformemente al diritto dell'Unione europea. Il candidato ha il diritto di accedere e rettificare i dati che lo riguardano. Per qualsiasi domanda relativa a tali dati, si prega di contattare il responsabile del trattamento. I candidati hanno il diritto di presentare ricorso in qualsiasi momento al Garante europeo della protezione dei dati. Una dichiarazione dettagliata sulla privacy, compresi i recapiti, è disponibile sul sito web dell'EACEA:

http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/calls_gen_conditions/eacea_grants_privacy_statement.pdf

I candidati e, se questi sono persone giuridiche, le persone con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo, sono informati che, qualora si trovassero in una delle situazioni di cui:

- alla decisione della Commissione, del 16 dicembre 2008, sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 125) o

- nel regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, riguardante la base centrale di dati sull'esclusione (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 12),

i loro dati personali (nome o cognome e nome in caso di persona fisica; indirizzo, forma giuridica e cognome e nome delle persone con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo in caso di ente giuridico) possono essere registrati soltanto nel sistema di allarme rapido o sia in tale sistema sia nella base centrale di dati sull'esclusione e possono essere comunicati alle persone e ai soggetti elencati nella decisione e nel regolamento di cui sopra, in relazione all'aggiudicazione o all'esecuzione di un appalto o a una convenzione o decisione di sovvenzione.

III.1.12 Base giuridica

Le seguenti norme, compreso qualsiasi futuro aggiornamento o modifica cui potrebbero essere soggette, sono applicabili all'amministrazione e al finanziamento del programma:

- regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1, successivamente modificato);
- regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1, successivamente modificato);
- decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma "Europa per i cittadini";
- regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002;
- Proposta di regolamento delegato (UE) n. .../... della Commissione del 29.10.2012 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione - C(2012) 7507 def. (la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2013).

III.2 Condizioni finanziarie e contrattuali *specifiche* relative al finanziamento di progetti

III.2.1 Assenza di retroattività

Nessuna sovvenzione può essere aggiudicata retroattivamente per progetti già completati.

Una sovvenzione può essere concessa per un progetto già avviato soltanto se il candidato è in grado di dimostrare la necessità di intraprendere il progetto prima della firma della convenzione/decisione di sovvenzione. In tali circostanze, le spese che danno diritto a un finanziamento non devono essere state sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione.

L'avvio di un progetto prima della firma della convenzione/decisione viene fatto a rischio dell'organizzazione stessa e non aumenta la probabilità di assegnazione di una sovvenzione, né l'Agenzia sarà in alcun caso tenuta a finanziare tali progetti.

III.2.2 Assenza di doppi finanziamenti

Ogni singolo progetto dà diritto a una sola e unica sovvenzione del bilancio dell'Unione europea per la stessa attività. I progetti o le organizzazioni che richiedono o intendono

richiedere un'altra sovvenzione nel quadro del programma “Europa per i cittadini” o di qualsiasi altro programma delle istituzioni europee devono indicarlo chiaramente nella propria candidatura e informare l'EACEA dell'esito di tale ulteriore candidatura. I progetti che infine ricevono un'altra sovvenzione dell'Unione europea sono considerati inammissibili.

III.2.3 Assenza di utili

Le sovvenzioni aggiudicate non devono avere lo scopo o l'effetto di produrre un utile a favore del beneficiario. In termini pratici, ciò significa che quando le entrate totali di un progetto sono superiori ai suoi costi finali totali, la sovvenzione dell'Unione europea è conseguentemente ridotta dopo aver analizzato la relazione finale. Le sovvenzioni calcolate sulla base di importi forfettari e tabelle dei costi unitari non sono invece soggette a questa regola.

III.2.4 Rispetto delle scadenze

Se il beneficiario desidera rinviare il suo progetto in modo da portarlo a termine dopo la data indicata nella decisione/convenzione di sovvenzione, è necessario presentare all'Agenzia esecutiva una domanda ufficiale in cui si spiegano i motivi del ritardo e si propone una modifica del calendario. Se la domanda, una volta analizzata dall'Agenzia, viene accettata, il beneficiario riceverà una modifica della decisione/convenzione di sovvenzione.

Resta inteso tuttavia che **NON** si accoglieranno domande di proroga di un progetto **superiori a tre mesi**.

III.2.5 Calcolo della sovvenzione

A seconda della misura nel cui ambito viene presentata la candidatura, la sovvenzione viene calcolata sulla base di un:

- **finanziamento forfettario**
- **finanziamento basato sul bilancio**

Per le particolarità del calcolo delle sovvenzioni relative a misure diverse si rimanda alla Parte seconda della guida al programma “Particolarità delle azioni del programma”.

III.2.5.1 Finanziamento forfettario

Il sistema di calcolo delle sovvenzioni sulla base di somme forfettarie è stato introdotto al fine di semplificare la gestione delle sovvenzioni per i beneficiari e per l'Agenzia. Il finanziamento forfettario può assumere la forma di somme forfettarie o di una scala di costi unitari.

III.2.5.2 Finanziamento basato sul bilancio

L'importo della sovvenzione viene calcolato sulla base di un bilancio di previsione dettagliato, che deve essere presentato utilizzando la tabella contenuta nel modulo di candidatura.

Il bilancio deve essere espresso in euro. I candidati non stabiliti nell'Eurozona devono utilizzare il tasso di cambio contabile mensile fissato dalla Commissione e pubblicato sul suo sito web, e applicabile al mese nel quale viene presentata la candidatura: <http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en>.

Il bilancio di previsione deve essere in pareggio, ciò significa che le spese totali previste devono equivalere alle entrate totali previste (spese totali = entrate totali) provenienti da tutte le fonti (inclusa la domanda di sovvenzione dell'UE). Sul bilancio di previsione devono figurare chiaramente tutte le spese ammissibili.

Il candidato deve indicare le fonti e gli importi di tutti gli altri finanziamenti ricevuti o richiesti nel corso del medesimo esercizio finanziario per lo stesso progetto. Il conto bancario del beneficiario (e/o il sottoconto bancario) deve permettere di identificare gli importi pagati dall'EACEA.

COSTI AMMISSIBILI

Per essere ammissibili, i costi devono:

- essere sostenuti nel corso della durata del progetto, come specificato nella convenzione/decisione di sovvenzione, ad eccezione dei costi relativi alle relazioni finali e ai certificati delle verifiche contabili;
- essere associati all'oggetto della convenzione/decisione e indicati nel bilancio complessivo stimato del progetto;
- essere necessari per la realizzazione del progetto che costituisce l'oggetto della sovvenzione;
- essere identificabili e verificabili e, in particolare, contabilizzati dal beneficiario e definiti conformemente alle norme contabili vigenti nel paese nel quale è stabilito il beneficiario, nonché conformemente alle prassi contabili del beneficiario;
- essere conformi ai requisiti della legislazione in materia fiscale e sociale applicabile;
- essere ragionevoli e giustificati e soddisfare i requisiti di una sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economia ed efficienza.

Le procedure contabili e di revisione interne del beneficiario devono consentire la riconciliazione diretta delle spese e delle entrate dichiarate rispetto all'azione con i corrispondenti rendiconti finanziari e documenti giustificativi.

I **costi diretti ammissibili** del progetto sono quelli che, tenuto debitamente conto delle condizioni di ammissibilità enunciate nel paragrafo precedente, sono identificabili come costi specifici direttamente correlabili e imputabili alla realizzazione del progetto. Sono in particolare ammissibili i seguenti costi:

- spese per il personale, tra cui retribuzioni effettive e contributi previdenziali, nonché altri costi inclusi per legge nella retribuzione, a condizione che tali costi non superino gli importi medi corrispondenti alla normale politica applicata dal beneficiario in materia retributiva. Gli stipendi dei dipendenti del settore pubblico sono ammissibili soltanto se vengono pagati o rimborsati dal beneficiario e se i dipendenti in questione lavorano

direttamente ed esclusivamente per la realizzazione del progetto. Se lavorano solo parzialmente per la realizzazione del progetto, è ammissibile unicamente la corrispondente percentuale. Il fatto che tale personale lavori per la realizzazione di un progetto deve essere dimostrato da accordi di distacco, descrizioni delle mansioni, riepiloghi delle ore di lavoro o altri mezzi. Le spese per il personale **non possono superare il 50% dei costi diretti totali ammissibili** indicati nel bilancio di previsione presentato dal candidato;

- spese di viaggio, vitto e alloggio e soggiorno, purché siano conformi alle prassi abituali del beneficiario in materia di spese di viaggio. Se tali costi sono ritenuti eccessivi, devono essere rivisti al ribasso e limitati conformemente alle scale approvate dalla Commissione europea (per ulteriori informazioni sulla diaria si rimanda al sito web dell'EACEA http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2011/index_en.php);
- costi derivanti direttamente dai requisiti imposti dalla decisione/convenzione di sovvenzione (vale a dire costi per la comunicazione e divulgazione di informazioni, produzione, traduzione, organizzazione di eventi di formazione, informazione e divulgazione, costi delle verifiche contabili ecc.), inclusi i costi dei servizi finanziari (soprattutto quelli delle garanzie finanziarie);
- costi di acquisto di attrezzature (nuove o di seconda mano), a condizione che siano portati in ammortamento secondo le norme fiscali e contabili applicabili al beneficiario e generalmente accettate per articoli del medesimo genere. L'Agenzia esecutiva può tenere conto unicamente della quota di ammortamento dell'attrezzatura corrispondente alla durata del progetto e della percentuale di uso effettivo ai fini dell'azione, a meno che un diverso trattamento da parte dell'Agenzia non sia giustificato dalla natura e/o dal contesto del suo utilizzo;
- costi di beni di consumo e forniture;
- costi comportati da altri appalti aggiudicati da un beneficiario ai fini della realizzazione del progetto, a patto che siano soddisfatte le condizioni enunciate al punto relativo ai subappalti e alle gare di appalto ([si veda pag. 26](#));
- imposta sul valore aggiunto (IVA) ove non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale applicabile sull'IVA e sia versata da un beneficiario diverso da un soggetto esente⁶.

Costi indiretti ammissibili (costi amministrativi)

Come spesa inerente al progetto può essere imputato un importo forfettario non superiore al 7% dei costi diretti ammissibili, che rappresenta i costi amministrativi generali del beneficiario.

I costi indiretti non possono includere costi registrati sotto un'altra voce di bilancio.

⁶ Secondo la definizione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

I costi indiretti non sono ammissibili se il beneficiario usufruisce già di un'altra sovvenzione di funzionamento concessa dal bilancio dell'Unione europea.

COSTI INAMMISSIBILI

Non sono ammissibili i seguenti costi:

- remunerazione del capitale;
- debiti e costi correlati;
- accantonamenti per perdite o debiti potenziali futuri;
- interessi passivi;
- crediti in sofferenza;
- perdite di cambio;
- costi dichiarati dal beneficiario e coperti da un'altra azione che beneficia di una sovvenzione dell'Unione europea;
- spese eccessive o sconsiderate;
- spese di viaggio verso o da paesi diversi da quelli che partecipano al programma, salvo autorizzazione esplicita preventiva da parte dell'EACEA (questa norma può essere esclusa per l'azione 4 – Memoria europea attiva);
- contributi in natura.

III.2.6 Procedure di pagamento

III.2.6.1 Prefinanziamento

Quando un progetto viene approvato, il beneficiario riceve dall'EACEA una decisione o una convenzione di sovvenzione espressa in euro e contenente le condizioni dettagliate e il livello di finanziamento ([si veda pag. 25](#)).

Sulla base della valutazione della *capacità finanziaria* del beneficiario ([si veda pag. 21](#)), il beneficiario riceve un pagamento di **prefinanziamento** della sovvenzione. Il prefinanziamento è volto a fornire liquidità al beneficiario. L'Agenzia esecutiva può richiedere a qualsiasi beneficiario al quale sia stata attribuita una sovvenzione superiore a 60 000 EUR di fornire anticipatamente una garanzia al fine di limitare i rischi finanziari connessi al pagamento di prefinanziamento. In tal caso, il prefinanziamento è subordinato al ricevimento della garanzia.

In caso di decisione di sovvenzione, il beneficiario deve confermare l'intenzione di realizzare il progetto, mediante una comunicazione scritta, per ricevere un prefinanziamento. Se non riceve conferma scritta, l'EACEA effettua un singolo pagamento sulla base della relazione finale.

In caso di convenzione di sovvenzione, il beneficiario deve firmare e rispedire la convenzione all'EACEA. L'Agenzia esecutiva firma l'atto per ultima.

Il prefinanziamento avverrà entro **30 giorni** dalla data della firma della convenzione da parte dell'EACEA (**in caso di convenzione di sovvenzione**) e dal ricevimento di una comunicazione scritta del beneficiario a conferma della sua intenzione di realizzare il progetto

(in caso di decisione di sovvenzione).

III.2.6.2 Pagamento finale

Relazione finale

Il pagamento della sovvenzione al beneficiario è subordinato alla presentazione all'EACEA e all'accettazione da parte sua di una richiesta di pagamento inclusa nel modulo di relazione finale.

La relazione finale deve essere presentata insieme ai moduli ufficiali di relazione finale entro **due mesi** dalla data finale del progetto e deve contenere una descrizione dei risultati del progetto rispetto agli obiettivi iniziali. Per ricevere il pagamento (finale), il beneficiario deve inviare la relazione finale e i giustificativi/gli allegati obbligatori specificati per ogni azione/misura, come indicato nel seguente sito web:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

Inoltre, per i progetti finanziati basati sul bilancio, in caso di

- sovvenzioni per un'azione superiori a 60 000 EUR, ma inferiori a 750 000 EUR

il beneficiario deve presentare, a giustificazione del pagamento finale, una "Report of Factual Findings on the Final Financial Report - Type I" (Relazione sugli accertamenti di fatto relativi alla relazione finanziaria finale - Tipo I" redatta da un revisore accreditato o, nel caso di enti pubblici, da un funzionario pubblico competente e indipendente.

La procedura e il formato che il revisore accreditato o, in caso di enti pubblici, il funzionario pubblico competente e indipendente dovranno seguire sono descritti nelle seguenti "Guidance Notes" (Note orientative):

http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php

Per la relazione è obbligatorio utilizzare il formato indicato nelle "Note orientative".

Calcolo del pagamento finale

Finanziamento forfettario

Se il numero effettivo dei partecipanti ammissibili e dei giorni è inferiore a quanto previsto nella proposta di progetto, la riduzione della sovvenzione sarà calcolata sulla base delle "tranche" stabilite di partecipanti (si veda l'allegato III per l'azione 1.1 Gemellaggio tra città pag. 59, l'allegato IV per l'azione 1 misura 1.2 Reti di città gemellate, l'azione 2 misura 3 Supporto per i progetti promossi dalle organizzazioni della società civile, l'azione 4 Memoria europea attiva, pag. 60 della presente Guida)..

Finanziamento basato sul bilancio

Se le spese ammissibili effettive totali del progetto sono inferiori alle spese ammissibili stimate totali, l'EACEA riduce la sovvenzione di conseguenza. In nessun caso la percentuale di cofinanziamento stabilita nella decisione/convenzione di sovvenzione può essere aumentata.

Se del caso, il beneficiario deve rimborsare qualsiasi importo in eccesso pagato dall’Agenzia sotto forma di prefinanziamento. L’Agenzia si riserva inoltre il diritto di ridurre l’importo della sovvenzione qualora l’organizzazione non abbia realizzato per intero il progetto selezionato.

PARTE SECONDA – PARTICOLARITÀ DELLE AZIONI DEL PROGRAMMA

CAPITOLO IV – SOVVENZIONI PER PROGETTI

Le sovvenzioni per progetti sono le seguenti:

Azione 1 – Cittadini attivi per l'Europa

IV.1 Azione 1 Misura 1.1 – Incontri fra cittadini nell'ambito del gemellaggio tra città

IV.2 Azione 1 Misura 1.2 – Reti di città gemellate

IV.3 Azione 1 Misura 2.1 – Progetti dei cittadini

IV.4 Azione 1 Misura 2.2 – Misure di sostegno

Azione 2 – Società civile attiva in Europa

IV.5 Azione 2 Misura 3 – Supporto per i progetti promossi dalle organizzazioni della società civile

Azione 4 – Memoria europea attiva

IV.6 Memoria europea attiva

Azione 1 – Cittadini attivi per l'Europa

IV.1 Azione 1 – Misura 1.1 Incontri fra cittadini nell'ambito del gemellaggio tra città

IV.1.1 Tratti specifici

Gli incontri fra cittadini nell'ambito del gemellaggio tra città consistono nel riunire un'ampia varietà di cittadini di città gemellate al fine di trarre vantaggi dal partenariato tra le municipalità per rafforzare la reciproca conoscenza e comprensione tra cittadini e culture.

I progetti per gli incontri fra cittadini nell'ambito del gemellaggio tra città devono:

- **essere un'esperienza di partecipazione civica attiva a livello locale**, basata su una cooperazione strutturata con la società civile. Ciò può essere ottenuto attraverso il coinvolgimento della comunità locale nella pianificazione e nell'attuazione del progetto, la promozione della partecipazione civica attraverso il volontariato e l'assegnazione di un ruolo attivo ai partecipanti durante l'evento;
- **incoraggiare i cittadini a essere maggiormente coinvolti a livello europeo, contribuendo in tal modo allo sviluppo di una cittadinanza europea attiva**. Ciò può essere ottenuto per esempio attraverso l'apprendimento in materia di partecipazione dei cittadini europei alla vita democratica dell'Unione europea e la discussione sulle pari opportunità nella vita politica;
- **rafforzare l'impegno dei partecipanti per l'integrazione europea**. Ciò può essere ottenuto attraverso lo scambio di punti di vista ed esperienze in relazione ai temi prioritari del programma; la condivisione di esperienze relative ai vantaggi concreti dell'integrazione europea a livello locale e individuale; la sperimentazione della diversità culturale e la scoperta del patrimonio culturale comune europeo; la dimostrazione di solidarietà e lo sviluppo di un senso di appartenenza alla stessa grande comunità europea.

IV.1.2 Procedura di selezione

Durante l'intera procedura di selezione le candidature saranno valutate rispetto ai seguenti criteri: criteri di ammissibilità, di esclusione, di selezione e di aggiudicazione.

IV.1.2.1 Criteri di ammissibilità

I criteri di ammissibilità sono divisi in tre categorie principali: a) candidato e partner, b) natura e portata del progetto e c) candidatura. La presente guida fornisce una tabella riepilogativa dei criteri di ammissibilità applicabili in base al programma “Europa per i cittadini” ([si veda l'allegato II, pag. 73](#)).

A. Candidato e partner

A. 1 Natura del candidato e dei partner

A.1.1 Status giuridico: si rimanda al Capitolo II.2.1 ([pag. 19](#)).

A.1.2 Sede in un paese partecipante: si rimanda al Capitolo II.2.1 ([pag. 19](#)).

A.1.3 Tipo di organizzazione

I candidati e i partner devono essere: città/municipalità o i loro comitati di gemellaggio, oppure altre organizzazioni non a scopo di lucro che rappresentino gli enti locali.

A.2 Numero di partner

Un progetto deve coinvolgere le municipalità di almeno **2** paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro dell'Unione europea.

B. Natura e portata del progetto

B.1 Numero di partecipanti

Un progetto deve coinvolgere almeno **25** partecipanti invitati. Per “partecipanti invitati” si intendono i partecipanti internazionali mandati dai partner ammissibili. Almeno metà dei partecipanti non devono essere rappresentanti eletti del governo locale o funzionari municipali.

B.2 Bilancio

Le proposte del progetto devono rispettare il criterio della sovvenzione minima ammissibile aggiudicabile a progetto.

Sovvenzione minima ammissibile a progetto: **5 000 EUR**

Sovvenzione massima ammissibile a progetto: **25 000 EUR**

B.3 Sede

Le attività devono svolgersi in qualsiasi paese ammissibile ai sensi del programma ([si veda pag. 19](#)).

B.4. Periodo di ammissibilità/durata del progetto

Il progetto deve iniziare entro il relativo periodo di ammissibilità, che dipende dalla scadenza fissata per la misura, entro la quale viene presentata la candidatura (si veda il Capitolo I.8, [pag. 13](#)).

Durata massima dell'incontro: **21 giorni**.

C. Candidatura

C.1 Modulo di candidatura ufficiale

C.2 Scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento

C.3 Lingua ufficiale

Si rimanda al Capitolo II.1 ([pag. 14](#)) e al Capitolo II.2.1 ([pag. 18](#)).

IV.1.2.2 Criteri di esclusione: si rimanda al Capitolo II.2.2, [pag. 18](#).

IV.1.2.3 Criteri di selezione – Capacità operativa e finanziaria – Si rimanda al Capitolo II.2.3, [pag. 19](#).

IV.1.2.4 Criteri di aggiudicazione: si rimanda al Capitolo II.2.4, [pag. 20](#).

IV.1.3 Calcolo della sovvenzione

La sovvenzione è calcolata sulla base del finanziamento forfettario. Il finanziamento forfettario viene usato per coprire tutte le spese relative agli incontri, vale a dire le spese per la preparazione, organizzazione, vitto e alloggio dei partecipanti e le spese di viaggio.

Il sistema forfettario è stato semplificato sulla scorta dei risultati dell'analisi statistica del progetto 2008 e 2009. Gli importi giornalieri per paesi diversi e il calcolo delle distanze precedentemente usato per il calcolo della sovvenzione sono stati cancellati. Il nuovo sistema forfettario si basa esclusivamente sul numero di partecipanti invitati (**fissato per “tranche”**) e sul numero di giorni. Gli stessi parametri si applicano a tutti i paesi partecipanti al programma (per gli importi forfettari applicabili nell'ambito della Misura 1.1 si rimanda all'[allegato III, pag. 59](#)).

IV.1.4 Utilizzo della convenzione o della decisione di sovvenzione: si rimanda al Capitolo III.1.3, [pag. 23](#).

IV.1.5 Procedure di pagamento

IV.1.5.1 Il prefinanziamento non è applicabile alla Misura 1.1 “Incontri fra cittadini nell'ambito del gemellaggio tra città”

IV.1.5.2 Pagamento finale

Relazione finale

Il pagamento della sovvenzione al beneficiario è subordinato alla presentazione all'EACEA e all'accettazione da parte sua di una richiesta di pagamento inclusa nel modulo di relazione finale. La relazione finale deve essere presentata insieme ai moduli ufficiali di relazione finale entro **due mesi** dalla data finale del progetto e deve contenere una descrizione dei risultati del progetto rispetto agli obiettivi iniziali. Per ricevere il pagamento (finale), il beneficiario deve inviare la relazione finale e i giustificativi come indicato nel seguente sito web: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

Calcolo del pagamento finale

Nell'ambito della Misura 1.1 “Incontri fra cittadini nell'ambito del gemellaggio tra città”, se il numero effettivo di partecipanti ammissibili e giorni è inferiore a quanto previsto nella proposta di progetto, la riduzione della sovvenzione viene calcolata sulla base delle “tranche” fisse di partecipanti ([si veda l'allegato III, pag. 75](#)).

ESEMPIO:

In base alla proposta di progetto, il numero di partecipanti ammissibili è di **84** per un incontro della durata di **meno di 10 giorni**. Pertanto, per un incontro fra cittadini con il coinvolgimento di **71/85 partecipanti** e della durata di **meno di 10 giorni**, la sovvenzione concessa è pari a **11 000 EUR**.

Di seguito sono riportati due casi che mostrano la modalità di calcolo del pagamento finale:

a) Al momento della relazione finale, il numero effettivo di partecipanti presenti all'evento è **65** e il numero effettivo di giorni è **meno di 10 giorni**. Poiché la “tranche” di partecipanti è cambiata da 71/85 a 56/70, il pagamento finale sarà ridotto a **9 000 EUR**.

b) Al momento della relazione finale, il numero effettivo di partecipanti presenti all'evento è **75** e il numero effettivo di giorni è **meno di 10 giorni**. Anche se il numero dei partecipanti è sceso **da 84 a 75**, la “tranche” di partecipanti rimane la stessa (**71/85**), quindi il pagamento finale è sempre pari a **11 000 EUR**.

N.B. Per poter ricevere il pagamento finale, bisogna rispettare il numero minimo di partecipanti (25) in base alla Misura 1.1.

IV.2 Azione 1 – Misura 1.2 Reti di città gemellate

IV.2.1 Tratti specifici

Le autorità locali devono regolarmente affrontare nuove questioni e sono coinvolte nell'attuazione di diverse politiche spesso legate a sviluppi strategici a livello europeo. La creazione di reti tematiche tra le municipalità in relazione a questioni di interesse comune è uno strumento importante per promuovere dibattiti approfonditi e scambi di buone prassi.

Il gemellaggio rappresenta un legame molto forte tra municipalità; pertanto, il **potenziale delle reti** creato dai vari collegamenti di gemellaggio dovrebbe essere usato per sviluppare cooperazioni *tematiche* e *durature* tra città. La Commissione sostiene lo sviluppo di tali reti, importanti per assicurare una cooperazione strutturata, intensa e variegata e contribuire a massimizzare l'impatto del programma.

I progetti per le reti di città gemellate devono:

- integrare una **serie di attività incentrate su argomenti di interesse comune** da affrontare nel contesto delle priorità del programma e che siano rilevanti per l'integrazione europea;
- produrre **strumenti di comunicazione** nel contesto di tali eventi allo scopo di promuovere reti tematiche strutturate e sostenibili e divulgare i risultati delle azioni;
- avere **gruppi di riferimento ben definiti** per i quali i temi scelti siano particolarmente rilevanti e coinvolgere i membri della comunità attivi nell'ambito selezionato (esperti, associazioni locali, cittadini e gruppi di cittadini direttamente interessati al tema ecc.);
- fungere da **punto di partenza per iniziative e azioni future** tra le città coinvolte, sulle questioni trattate o eventualmente altre questioni di interesse comune.

IV.2.2 Procedura di selezione

Durante l'intera procedura di selezione le candidature saranno valutate rispetto ai seguenti criteri: criteri di ammissibilità, di esclusione, di selezione e di aggiudicazione.

IV.2.2.1 Criteri di ammissibilità

I criteri di ammissibilità sono divisi in tre categorie principali: a) candidato e partner, b) natura e portata del progetto e c) candidatura. La presente guida fornisce una tabella riepilogativa dei criteri di ammissibilità applicabili in base al programma "Europa per i cittadini" ([si veda l'allegato II, pag. 60](#)).

A. Candidato e partner

A.1 Natura del candidato e dei partner

A.1.1 Status giuridico Si rimanda al Capitolo II.2.1 ([pag. 19](#)).

A.1.2 Sede in un paese partecipante Si rimanda al Capitolo II.2.1 ([pag. 19](#)).

A.1.3 Tipo di organizzazione

- città/municipalità o loro comitati di gemellaggio o reti;
- altri livelli di enti locali/regionali;
- federazioni/associazioni di enti locali;
- organizzazioni senza fini di lucro che rappresentano autorità locali.

A.2 Numero di partner

Un progetto deve coinvolgere le municipalità di almeno 4 paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro dell'Unione europea.

B. Natura e portata del progetto

B.1 Numero di partecipanti

Un progetto deve coinvolgere almeno **30** partecipanti invitati. Per “partecipanti invitati” si intendono i partecipanti internazionali mandati dai partner ammissibili.

B.2 Bilancio

Le proposte del progetto devono rispettare il criterio della sovvenzione minima ammissibile aggiudicabile per progetto.

Sovvenzione minima ammissibile a progetto: **10 000 EUR**

Sovvenzione massima ammissibile a progetto: **150 000 EUR**

B.3 Sede e numero di attività

Le attività devono svolgersi in qualsiasi paese ammissibile ai sensi del programma ([pag. 19](#)). Devono essere previsti almeno **3** eventi a progetto.

B.4. Periodo di ammissibilità/durata del progetto

Il progetto deve iniziare entro il relativo periodo di ammissibilità, che dipende dalla scadenza fissata per la misura, entro la quale viene presentata la candidatura (si veda il Capitolo I.8, [pag. 13](#)).

La durata massima dei progetti è di **24 mesi**.

La durata massima degli eventi è di **21 giorni**.

C. Candidatura

C.1 Modulo di candidatura ufficiale

C.2 Scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento

C.3 Lingua ufficiale

Si rimanda al Capitolo II.1 ([pag. 14](#)) e al Capitolo II.2.1 ([pag. 16](#)).

IV.2.2.2 Criteri di esclusione: si rimanda al Capitolo II.2.2, [pag. 20](#).

IV.2.2.3 Criteri di selezione – Capacità operativa e finanziaria – Si rimanda al Capitolo II.2.3, [pag. 21](#).

IV.2.2.4 Criteri di aggiudicazione: si rimanda al Capitolo II.2.4, [pag. 22](#).

IV.2.3 Calcolo della sovvenzione

Per gli importi forfettari applicabili nell’ambito della Misura 1.2 si rimanda all’[allegato IV, pag. 62](#)

Tenendo conto dei risultati dell’analisi statistica del progetto del 2008 e del 2009, il sistema forfettario è stato semplificato. I tassi giornalieri per i vari paesi, utilizzati in precedenza per il calcolo della sovvenzione, sono annullati. Il nuovo sistema forfettario è basato sul numero complessivo di partecipanti (locali e internazionali) – fissato per "tranche" – e sul numero di giorni. Gli stessi parametri sono validi per tutti i paesi partecipanti al programma.

La sovvenzione viene calcolata sulla base del finanziamento forfettario. Il calcolo della sovvenzione complessiva richiesta viene ottenuto sommando:

- A. gli importi totali richiesti per **ogni evento**;
- B. l'importo richiesto per gli eventuali **strumenti di comunicazione**;
- C. l'importo richiesto per gli eventuali **costi di coordinamento**.

Per gli importi forfettari applicabili nell'ambito della presente Misura, si rimanda all'allegato IV, pag. 60 della presente Guida.

IV.2.4 Utilizzo della convenzione o della decisione di sovvenzione: si rimanda al Capitolo III.1.3, [pag. 23](#).

IV.2.5 Procedure di pagamento

Il prefinanziamento è applicabile nella misura del **50% della sovvenzione complessiva**. Per informazioni riguardanti le procedure di prefinanziamento e pagamento finale si rimanda al Capitolo III.2.6, [pag. 32](#).

IV.3 Azione 1 – Misura 2.1 Progetti dei cittadini

IV.3.1 Tratti specifici

La misura “Progetti dei cittadini” è volta a esplorare metodologie e approcci innovativi per incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini a livello europeo e stimolare il dialogo tra cittadini europei e istituzioni europee. Nel quadro di tale misura saranno sostenuti vari progetti di natura transnazionale e intersettoriale, che coinvolgono direttamente i cittadini. La priorità sarà data ai progetti volti a incoraggiare la partecipazione a livello locale.

I progetti dei cittadini devono:

- **raccogliere l’opinione dei cittadini** su alcune sfide europee importanti per il futuro;
- **esplorare nuove metodologie** in grado di **promuovere un’interazione** e una discussione **attiva** tra cittadini su questioni correlate alle politiche dell’UE che influiscono sulla loro vita quotidiana;
- **creare meccanismi** che consentano ai cittadini europei di **sviluppare competenze civiche** e formulare le proprie opinioni e i propri punti di vista sul processo di integrazione europea sotto forma di raccomandazioni ai responsabili politici a livello europeo;
- **incoraggiare il dialogo tra cittadini europei e istituzioni** dell’UE, responsabilizzando i cittadini per quel che riguarda le politiche dell’Unione e il loro impatto e garantendo che le istituzioni dell’UE diano un seguito adeguato alle opinioni dei cittadini.

A questo proposito, almeno il 30% dei partecipanti al progetto deve provenire da paesi diversi dal paese che ospita l’evento del progetto.

Tali obiettivi possono essere conseguiti costituendo gruppi di cittadini in grado di formulare raccomandazioni che possano essere incorporate nel processo di elaborazione delle politiche a livello europeo. Nella preparazione e nella realizzazione del progetto, è necessario incoraggiare un approccio che sia realmente dal basso verso l’alto. Le raccomandazioni dei cittadini risultanti da tali processi rappresentano input preziosi per la Commissione europea perché, in ragione della loro diversità, si sommano a quelli che la Commissione normalmente riceve dai canali di consultazione convenzionali.

La direzione generale della Comunicazione della Commissione europea (DG COMM) intende svolgere il proprio ruolo di interlocutore ricettivo e partner vero delle organizzazioni coinvolte nella preparazione dei gruppi di cittadini. La DG COMM si impegna pertanto a mettere a disposizione informazioni e competenze sui temi scelti dai progetti selezionati per agevolare l’accesso ad altri esperti europei e dare il seguito appropriato alle raccomandazioni dei cittadini che emergono dal progetto.

IV.3.2 Procedura di selezione

Durante l'intera procedura di selezione le candidature saranno valutate rispetto ai seguenti criteri: criteri di ammissibilità, di esclusione, di selezione e di aggiudicazione.

IV.3.2.1 Criteri di ammissibilità

I criteri di ammissibilità sono divisi in tre categorie principali: a) candidato e partner, b) natura e portata del progetto e c) candidatura. La presente guida fornisce una tabella riepilogativa dei criteri di ammissibilità applicabili in base al programma “Europa per i cittadini” ([si veda l'allegato II, pag. 60](#)).

A. Candidato e partner

A.1 Natura del candidato e dei partner

A.1.1 Status giuridico: si rimanda al Capitolo II.2.1 ([pag. 19](#)).

A.1.2 Sede in un paese partecipante: si rimanda al Capitolo II.2.1 ([pag. 19](#)).

A.1.3 Tipo di organizzazione

Organizzazioni della società civile - OSC (descritte nell'[allegato I, pag. 55](#)) o enti locali.

A.2 Numero di partner

Un progetto deve coinvolgere organizzazioni/enti di almeno **5** paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro dell'Unione europea.

B. Natura e portata del progetto

B.1 Numero di partecipanti

Un progetto deve coinvolgere almeno **200 partecipanti**.

B.2 Bilancio

Le proposte del progetto devono rispettare il criterio della sovvenzione minima ammissibile aggiudicabile per progetto.

Sovvenzione minima ammissibile a progetto: **100 000 EUR**

Sovvenzione massima ammissibile a progetto: **250 000 EUR**

B.3 Sede delle attività

Le attività devono svolgersi in qualsiasi paese ammissibile ai sensi del programma ([si veda pag. 19](#)).

B.4. Periodo di ammissibilità/durata del progetto

Il progetto deve iniziare entro il relativo periodo di ammissibilità, che dipende dalla scadenza fissata per la misura, entro la quale viene presentata la candidatura (si veda il Capitolo I.8, [pag. 13](#)).

La durata massima dei progetti è di **12 mesi**.

C. Candidatura

C.1 Modulo di candidatura ufficiale

C.2 Scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento

C.3 Lingua ufficiale

Si rimanda al Capitolo II.1 ([pag. 16](#)) e al Capitolo II.2.1 ([pag. 20](#)).

IV.3.2.2 Criteri di esclusione: si rimanda al Capitolo II.2.2, [pag. 20](#).

IV.3.2.3 Criteri di selezione – Capacità operativa e finanziaria – Si rimanda al Capitolo II.2.3, [pag. 21](#).

IV.3.2.4 Criteri di aggiudicazione: si rimanda al Capitolo II.2.4, [pag. 22](#).

IV.3.3 Calcolo della sovvenzione

La sovvenzione viene calcolata sulla base del finanziamento basato sul bilancio. Per ulteriori informazioni sul finanziamento basato sul bilancio si rimanda al Capitolo III.2.5.2, [pag. 29](#).

La sovvenzione non deve superare un importo massimo pari al **60% dei costi ammissibili** dell'azione interessata. Di conseguenza, almeno il 40% delle spese ammissibili stimate totali deve provenire da fonti diverse dal bilancio dell'Unione. In nessun caso l'importo aggiudicato supererà l'importo richiesto.

IV.3.4 Utilizzo della convenzione o della decisione di sovvenzione: si rimanda al Capitolo III.1.3, [pag. 25](#).

IV.3.5 Procedure di pagamento

Il prefinanziamento è applicabile nella misura del **50% della sovvenzione complessiva**. Per informazioni riguardanti le procedure di prefinanziamento e pagamento finale si rimanda al Capitolo III.2.6, [pag. 32](#).

IV.4 Azione 1 – Misura 2.2 Misure di sostegno

IV.4.1 Tratti specifici

Tale misura è volta a sostenere le attività che possono portare alla creazione di partenariati a lungo termine e di reti in grado di raggiungere un numero significativo di parti interessate diverse che promuovono la cittadinanza europea attiva, contribuendo così a fornire una risposta migliore agli obiettivi del programma e a massimizzarne l'impatto e l'efficacia.

Le misure di sostegno devono finanziare le attività realizzate da strutture quali piattaforme e reti e finalizzate allo sviluppo e al rafforzamento di tutte le azioni del programma, contribuendo così a una semplice attuazione del programma e assicurando una vasta copertura transnazionale a favore delle potenziali parti interessate al programma, attraverso i seguenti tipi di attività:

- **sessioni di formazione** che consentano ai potenziali candidati al programma “Europa per i cittadini” di sviluppare le proprie conoscenze e capacità nella gestione di progetti di buona qualità;
- **sessioni informative** che promuovano il programma “Europa per i cittadini” o le sue misure specifiche e siano finalizzate allo scambio di esperienze e prassi migliori tra le parti interessate al programma esistenti e potenziali;
- **creazione di piattaforme** che agevolino la ricerca di partner e la costituzione di reti tra le parti interessate al programma “Europa per i cittadini”, esistenti e potenziali.

IV.4.2 Procedura di selezione

Durante l'intera procedura di selezione le candidature saranno valutate rispetto ai seguenti criteri: criteri di ammissibilità, di esclusione, di selezione e di aggiudicazione.

IV.4.2.1 Criteri di ammissibilità

I criteri di ammissibilità sono divisi in tre categorie principali: a) candidato e partner, b) natura e portata del progetto e c) candidatura. La presente guida fornisce una tabella riepilogativa dei criteri di ammissibilità applicabili in base al programma “Europa per i cittadini” ([si veda l'allegato II, pag. 60](#)).

A. Candidato e partner

A. 1 Natura del candidato e dei partner

A.1.1 Status giuridico: si rimanda al Capitolo II.2.1 ([pag. 19](#)).

A.1.2 Stabilito in un paese partecipante: si rimanda al Capitolo II.2.1 ([pag. 19](#)).

A.1.3 Tipo di organizzazione

Federazioni/associazioni di enti locali o altri organismi con conoscenza/esperienza specifica in materia di cittadinanza.

A.2 Numero di partner

Un progetto deve coinvolgere le organizzazioni di almeno **2** paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro dell'Unione europea.

B. Natura e portata del progetto

B.1 Numero dei partecipanti – non applicabile

B.2 Bilancio

Le proposte del progetto devono rispettare il criterio della sovvenzione minima ammissibile aggiudicabile per progetto.

Sovvenzione minima ammissibile a progetto: **30 000 EUR**

Sovvenzione massima ammissibile a progetto: **100 000 EUR**

B.3 Sede delle attività

Le attività devono svolgersi in qualsiasi paese ammissibile ai sensi del programma ([si veda pag. 19](#)).

Devono essere previsti almeno **2** eventi a progetto.

B.4 Periodo di ammissibilità/durata del progetto

Il progetto deve iniziare entro il relativo periodo di ammissibilità, che dipende dalla scadenza fissata per la misura, entro la quale viene presentata la candidatura (si veda il Capitolo I.8, [pag. 13](#)).

La durata massima dei progetti è di **12 mesi**.

C. Candidatura

C.1 Modulo di candidatura ufficiale

C.2 Scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento

C.3 Lingua ufficiale

Si rimanda al Capitolo II.1 ([pag. 16](#)) e al Capitolo II.2.1 ([pag. 20](#)).

IV.4.2.2 Criteri di esclusione: si rimanda al Capitolo II.2.2, [pag. 20](#).

IV.4.2.3 Criteri di selezione – Capacità operativa e finanziaria – Si rimanda al Capitolo II.2.3, [pag. 21](#).

IV.4.2.4 Criteri di aggiudicazione: si rimanda al Capitolo II.2.4, [pag. 22](#).

IV.4.3 Calcolo della sovvenzione

La sovvenzione viene calcolata sulla base del finanziamento basato sul bilancio. Per ulteriori informazioni sul finanziamento basato sul bilancio si rimanda al Capitolo III.2.5.2, [pag. 34](#).

La sovvenzione non deve superare un importo massimo pari all'**80% dei costi ammissibili** dell'azione interessata. Di conseguenza, almeno il 20% delle spese ammissibili stimate totali deve provenire da fonti diverse dal bilancio dell'Unione. In nessun caso l'importo aggiudicato supererà l'importo richiesto.

IV.4.4 Utilizzo della convenzione o della decisione di sovvenzione: si rimanda al Capitolo III.1.3, [pag. 25](#).

IV.4.5 Procedure di pagamento

Il prefinanziamento è applicabile nella misura del **50% della sovvenzione complessiva**. Per informazioni riguardanti le procedure di prefinanziamento e pagamento finale si rimanda al Capitolo III.2.6, [pag. 32](#).

Azione 2 – Società civile attiva in Europa

IV.5 Azione 2 Misura 3 – Sostegno a favore di progetti promossi dalle organizzazioni della società civile

IV.5.1 Tratti specifici

Tale misura sostiene progetti concreti promossi dalle organizzazioni della società civile (OSC) stabilite nei paesi partecipanti e operanti a livello europeo, nazionale, regionale o locale, riguardanti questioni di interesse comune associate alle priorità e agli obiettivi del programma.

I progetti rientranti in tale misura devono trattare temi di interesse europeo generale, con particolare riguardo per l’impatto delle politiche europee.

I progetti rientranti in tale misura devono includere attività quali conferenze, seminari, dibattiti, trasmissioni radiotelevisive, produzione di materiale audiovisivo, sondaggi, applicazione delle nuove tecnologie dell’informazione ecc., nonché qualsiasi altra attività che preveda un margine d’innovazione, coinvolga un pubblico molto più vario e abbia una più chiara strategia di divulgazione.

Nell’ottica di promuovere un maggior numero di progetti di strutturazione, l’importo massimo è stato aumentato da 55 000 EUR a 150 000 EUR e la durata massima dei progetti è stata portata da 12 a 18 mesi. Ciò dovrebbe garantire un maggior margine d’innovazione, il coinvolgimento di un pubblico più vario e una più solida strategia di divulgazione.

IV.5.2 Procedura di selezione

Durante l’intera procedura di selezione le candidature saranno valutate rispetto ai seguenti criteri: criteri di ammissibilità, di esclusione, di selezione e di aggiudicazione.

IV.5.2.1 Criteri di ammissibilità

I criteri di ammissibilità sono divisi in tre categorie principali: a) candidato e partner, b) natura e portata del progetto e c) candidatura. La presente guida fornisce una tabella riepilogativa dei criteri di ammissibilità applicabili in base al programma “Europa per i cittadini” ([si veda l’allegato II, pag. 60](#)).

Le organizzazioni di interesse generale europeo selezionate per l’assegnazione di una sovvenzione di funzionamento nel 2013 nell’ambito dell’azione 2.1 o 2.2 non hanno diritto al finanziamento nel quadro della presente misura nel 2013.

A. Candidato e partner

A. 1 Natura del candidato e dei partner

A.1.1 Status giuridico: si rimanda al Capitolo II.2.1 ([pag. 19](#)).

A.1.2 Sede in un paese partecipante: si rimanda al Capitolo II.2.1 ([pag. 19](#)).

A.1.3 Tipo di organizzazione

Organizzazioni della società civile - OSC (descritte nell’[allegato I, pag. 55](#)).

A.2 Numero di partner

Un progetto deve coinvolgere le organizzazioni di almeno **2** paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro dell’Unione europea.

B. Natura e portata del progetto

B.1 Numero dei partecipanti – non applicabile

B.2 Bilancio

Le proposte del progetto devono rispettare il criterio della sovvenzione minima ammissibile aggiudicabile per progetto.

Sovvenzione minima ammissibile a progetto: **10 000 EUR.**

Sovvenzione massima ammissibile a progetto: **150 000 EUR.**

B.3 Sede delle attività

Le attività devono svolgersi in qualsiasi paese ammissibile ai sensi del programma ([si veda pag. 19](#)).

B.4 Periodo di ammissibilità/durata del progetto

Il progetto deve iniziare entro il relativo periodo di ammissibilità, che dipende dalla scadenza fissata per la misura, entro la quale viene presentata la candidatura (si veda il Capitolo I.8, [pag. 13](#)).

La durata massima dei progetti è di **18 mesi**.

C. Candidatura

C.1 Modulo di candidatura ufficiale

C.2 Scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento

C.3 Lingua ufficiale

Si rimanda al Capitolo II.1 ([pag. 16](#)) e al Capitolo II.2.1 ([pag. 20](#)).

IV.5.2.2 Criteri di esclusione: si rimanda al Capitolo II.2.2, [pag. 20](#).

IV.5.2.3 Criteri di selezione – Capacità operativa e finanziaria – Si rimanda al Capitolo II.2.3, [pag. 21](#).

IV.5.2.4 Criteri di aggiudicazione: si rimanda al Capitolo II.2.4, [pag. 22](#).

IV.5.3 Calcolo della sovvenzione

I candidati possono scegliere tra due sistemi di finanziamento:

- **forfettario o**
- **basato sul bilancio**

Finanziamento forfettario

Tenendo conto dei risultati dell'analisi statistica del progetto del 2008 e del 2009, il sistema forfettario è stato semplificato. I tassi giornalieri per i vari paesi, utilizzati in precedenza per il calcolo della sovvenzione, sono annullati. Il nuovo sistema forfettario è basato sul numero complessivo di partecipanti (locali e internazionali) – fissato per "tranche" – e sul numero di giorni. Gli stessi parametri sono validi per tutti i paesi partecipanti al programma.

La sovvenzione viene calcolata sulla base del finanziamento forfettario. Il calcolo della sovvenzione complessiva richiesta viene ottenuto sommando:

A. gli importi totali richiesti per **ogni evento**;

B. l'importo richiesto per gli eventuali **strumenti di comunicazione**;

C. l'importo richiesto per gli eventuali **costi di coordinamento**.

Per gli importi forfettari applicabili nell'ambito della presente Misura, si rimanda all'allegato IV, pag. 60 della presente Guida.

Finanziamento basato sul bilancio

La sovvenzione viene calcolata sulla base del finanziamento basato sul bilancio. Per ulteriori informazioni sul finanziamento basato sul bilancio si rimanda al Capitolo III.2.5.2, [pag. 29](#).

La sovvenzione non deve superare un importo massimo pari al **70% dei costi ammissibili** dell'azione interessata. Di conseguenza, almeno il 30% delle spese ammissibili stimate totali deve provenire da fonti diverse dal bilancio dell'Unione. In nessun caso l'importo aggiudicato supererà l'importo richiesto.

IV.5.4 Utilizzo della convenzione o della decisione di sovvenzione: si rimanda al Capitolo III.1.3, [pag. 25](#).

IV.5.5 Procedure di pagamento

Il prefinanziamento è applicabile nella misura del **50% della sovvenzione complessiva**. Per informazioni riguardanti le procedure di prefinanziamento e pagamento finale si rimanda al Capitolo III.2.6, [pag. 32](#).

Azione 4 – Memoria europea attiva

IV.6 Azione 4 – Memoria europea attiva

IV.6.1 Tratti specifici

L'Unione europea poggia su valori fondamentali quali la libertà, la democrazia e il rispetto dei diritti umani. Al fine di comprendere appieno il loro significato è necessario ricordare le violazioni di tali principi, provocate dal nazismo e dallo stalinismo in Europa. Commemorando le vittime, preservando i siti e gli archivi connessi alle deportazioni, gli europei conserveranno la memoria del passato, compresi i suoi lati più oscuri. È particolarmente importante fare questo sforzo oggi, poiché i testimoni stanno progressivamente scomparendo.

Nel quadro della presente azione potranno essere sostenuti progetti dei seguenti tipi:

- progetti volti a preservare i principali siti e memoriali connessi con le deportazioni di massa, gli ex campi di concentramento e altri luoghi di martirio e di sterminio su larga scala di civili da parte dei nazisti nonché gli archivi che documentano tali tragedie, e conservare la memoria delle vittime e di quanti, in condizioni estreme, salvarono loro simili dall'olocausto;
- progetti volti a commemorare le vittime degli stermini di massa e delle deportazioni di massa connessi con lo stalinismo.

I progetti rientranti in questa misura devono includere attività simili a quelle menzionate per l'Azione Misura 3 Sostegno a favore di progetti promossi dalle OSC ([si veda pag. 47](#)).

IV.6.2 Procedura di selezione

Durante l'intera procedura di selezione le candidature saranno valutate rispetto ai seguenti criteri: criteri di ammissibilità, di esclusione, di selezione e di aggiudicazione.

IV.6.2.1 Criteri di ammissibilità

I criteri di ammissibilità sono divisi in tre categorie principali: a) candidato e partner, b) natura e portata del progetto e c) candidatura. La presente guida fornisce una tabella riepilogativa dei criteri di ammissibilità applicabili in base al programma "Europa per i cittadini" ([si veda l'allegato II, pag. 60](#)).

A. Candidato e partner

A.1 Natura del candidato e dei partner

A.1.1 Status giuridico: si rimanda al Capitolo II.2.1 ([pag. 19](#)).

A.1.2 Sede in un paese partecipante: si rimanda al Capitolo II.2.1 ([pag. 19](#)).

A.1.3 Tipo di organizzazione

- organizzazioni non governative;
- associazioni dei sopravvissuti;
- enti per la coltivazione della memoria;
- musei;
- enti locali e regionali;
- federazioni di interesse europeo generale;
- fondazioni;
- istituti di ricerca/istruzione.

A.2 Numero di partner

Un progetto deve coinvolgere le organizzazioni di un paese ammissibile ai sensi del programma.

B. Natura e portata del progetto

B.1 Numero dei partecipanti – non applicabile

B.2 Bilancio

Le proposte del progetto devono rispettare il criterio della sovvenzione minima ammissibile aggiudicabile per progetto.

Sovvenzione minima ammissibile a progetto: **10 000 EUR.**

Sovvenzione massima ammissibile a progetto: **100 000 EUR.**

B.3 Sede delle attività

Le attività devono svolgersi in qualsiasi paese ammissibile ai sensi del programma ([si veda pag. 19](#)).

B.4 Periodo di ammissibilità/durata del progetto

Il progetto deve iniziare entro il relativo periodo di ammissibilità, che dipende dalla scadenza fissata per la misura, entro la quale viene presentata la candidatura (si veda il Capitolo I.8, [pag. 13](#)).

La durata massima dei progetti è di **18 mesi**.

C. Candidatura

C.1 Modulo di candidatura ufficiale

C.2 Scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento

C.3 Lingua ufficiale

Si rimanda al Capitolo II.1 ([pag. 16](#)) e al Capitolo II.2.1 ([pag. 20](#)).

IV.6.2.2 Criteri di esclusione: si rimanda al Capitolo II.2.2, [pag. 20](#).

IV.6.2.3 Criteri di selezione – Capacità operativa e finanziaria – Si rimanda al capitolo II.2.3, [pag. 21](#).

IV.6.2.4 Criteri di aggiudicazione: si rimanda al Capitolo II.2.4, [pag. 22](#).

IV.6.3 Calcolo della sovvenzione

I candidati possono scegliere tra due sistemi di finanziamento:

- **forfettario o**
- **basato sul bilancio**

Finanziamento forfettario

Tenendo conto dei risultati dell'analisi statistica del progetto del 2008 e del 2009, il sistema forfettario è stato semplificato. I tassi giornalieri per i vari paesi, utilizzati in precedenza per il calcolo della sovvenzione, sono annullati. Il nuovo sistema forfettario è basato sul numero complessivo di partecipanti (locali e internazionali) – fissato per "tranche" – e sul numero di giorni. Gli stessi parametri sono validi per tutti i paesi partecipanti al programma.

La sovvenzione viene calcolata sulla base del finanziamento forfettario. Il calcolo della sovvenzione complessiva richiesta viene ottenuto sommando:

- A. gli importi totali richiesti per **ogni evento**;
- B. l'importo richiesto per gli eventuali **strumenti di comunicazione**;
- C. l'importo richiesto per gli eventuali **costi di coordinamento**.

Per gli importi forfettari applicabili nell'ambito della presente Misura, si rimanda all'allegato IV, pag. 60 della presente Guida.

Finanziamento basato sul bilancio

La sovvenzione viene calcolata sulla base del finanziamento basato sul bilancio. Per ulteriori informazioni sul finanziamento basato sul bilancio si rimanda al Capitolo III.2.5.2, [pag. 29](#).

La sovvenzione non deve superare un importo massimo pari al **70% dei costi ammissibili** dell'azione interessata. Di conseguenza, almeno il 30% delle spese ammissibili stimate totali deve provenire da fonti diverse dal bilancio dell'Unione. In nessun caso l'importo aggiudicato supererà l'importo richiesto.

IV.6.4 Utilizzo della convenzione o della decisione di sovvenzione: si rimanda al Capitolo III.1.3, [pag. 25](#).

IV.6.5 Procedure di pagamento

Il prefinanziamento è applicabile nella misura del **50% della sovvenzione complessiva**. Per informazioni riguardanti le procedure di prefinanziamento e pagamento finale si rimanda al Capitolo III.2.6, [pag. 32](#).

ALLEGATO 1 – GLOSSARIO

Accordi di gemellaggio: non esiste un formato o un modello unico per tali accordi, i quali possono pertanto contenere formulazioni generiche in tema di cooperazione reciproca, avvicinamento dei cittadini e sviluppo di future relazioni e azioni congiunte. I dettagli degli accordi esistenti e futuri devono essere riportati nel modulo di domanda della sovvenzione, ma non è necessario includere le copie di tali accordi nel fascicolo di candidatura.

Ammortamento dell’attrezzatura: in caso di acquisto di attrezzatura usata ai fini del progetto o del programma di lavoro annuale cofinanziato, si deve applicare l’ammortamento. Solo l’ammortamento effettuato durante il *periodo di ammissibilità*, come definito nella *convenzione/decisione di sovvenzione*, è un *costo diretto* ammissibile, nella misura in cui l’attrezzatura viene usata specificamente per il progetto o in relazione alle attività del programma di lavoro cofinanziato. Le regole di ammortamento da applicare sono le norme nazionali in materia fiscale e contabile dell’organizzazione del *beneficiario*.

Autorità di bilancio: il Consiglio europeo e il Parlamento europeo stabiliscono il bilancio dell’Unione europea sulla base di una proposta della Commissione europea.

Beneficiario: l’organizzazione legalmente responsabile della realizzazione dell’azione e destinataria della sovvenzione.

Bilancio ammissibile: il bilancio di una proposta deve essere presentato in EUR e si articola in due parti: i costi stimati ammissibili per il finanziamento da parte dell’Unione europea e le entrate stimate (inclusa la sovvenzione richiesta). Il bilancio deve essere sempre in pareggio (spese = entrate).

Capacità finanziaria del candidato: è uno dei *criteri di selezione* valutati durante il processo di selezione delle proposte presentate quando la sovvenzione richiesta è superiore a 60 000 EUR. I candidati devono avere fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere in essere la loro attività durante tutto il periodo di svolgimento dell’azione e per partecipare al suo finanziamento. Il modulo di capacità finanziaria deve essere presentato per facilitare la verifica della capacità finanziaria.

Capacità operativa: è uno dei *criteri di selezione* valutati durante il processo di selezione delle proposte presentate quando la sovvenzione richiesta è superiore a 60 000 EUR. I candidati devono disporre delle competenze e delle qualifiche professionali richieste per portare a termine l’azione proposta o il programma di lavoro.

Città gemellate: sono da intendersi in senso lato come città che hanno firmato o si sono impegnate a firmare accordi di gemellaggio, nonché come città che hanno in atto altre forme di partenariato che promuovono la cooperazione e i legami culturali.

Cittadinanza europea attiva: è da intendersi come la “partecipazione alla società civile, alla vita politica e della comunità, caratterizzata dal reciproco rispetto e dalla non violenza in accordo con i diritti umani e la democrazia” (Progetto di ricerca JRC/CRELL della Commissione europea del 2006)

Comitato responsabile del programma: conformemente alla decisione che istituisce il programma “Europa per i cittadini”, la Commissione e l’Agenzia esecutiva sono assistite da

un comitato formato da rappresentanti dei *paesi partecipanti al programma*. Tale comitato viene tenuto informato ed è invitato a esprimere il proprio parere, tra l'altro, sulla realizzazione del piano di lavoro del programma, sui criteri di aggiudicazione, sulle procedure di selezione e sull'equilibrio generale tra le varie azioni del programma.

Conflitto di interessi: in conformità con il regolamento finanziario (articolo 52),

1. È fatto divieto agli agenti finanziari e ad ogni altra persona partecipante all'esecuzione del bilancio, alla gestione, alla revisione contabile o al controllo, di adottare un'azione da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli delle Comunità. In tal caso, l'agente interessato è tenuto ad astenersi da tali atti e ad informarne l'autorità competente.

2. Vi è conflitto di interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o altra persona è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza di interessi con il *beneficiario*.

Conto bancario: conto o sottoconto bancario del *beneficiario*, denominato in EUR, attraverso il quale deve essere effettuato qualsiasi pagamento legato all'azione. L'Agenzia esecutiva creerà un fascicolo con i dettagli di tale conto o sottoconto bancario sulla base del *Modulo di identificazione finanziaria* fornito dal coordinatore.

Convenzione di sovvenzione: il finanziamento delle proposte meritevoli da parte dell'Unione europea può assumere la forma di una *convenzione di sovvenzione* tra l'Agenzia esecutiva e il *beneficiario*. La *convenzione di sovvenzione* enuncia i termini e le condizioni che disciplinano la sovvenzione aggiudicata ed entra in vigore con la firma dell'ultima delle due parti, vale a dire l'Agenzia esecutiva. Può essere modificata durante il *periodo di ammissibilità* dell'azione.

Costi ammissibili: spese necessarie, specifiche e ragionevoli sostenute dal *beneficiario*/dai *coorganizzatori* per l'attuazione dell'azione cofinanziata o dall'organizzazione del *beneficiario* per la realizzazione delle attività definite nel suo programma di lavoro annuale. Tali costi devono essere registrati nei conti in conformità con i principi contabili applicabili. Le procedure contabili e di revisione interne devono consentire la riconciliazione diretta delle spese e delle entrate dichiarate rispetto all'azione con i corrispondenti rendiconti finanziari e documenti giustificativi.

Costi diretti: costi diretti ammissibili sono identificabili come costi specifici direttamente correlabili e imputabili all'attuazione del progetto o del programma di lavoro.

Costi indiretti (costi amministrativi/operativi): sono *costi ammissibili* non identificabili come costi specifici direttamente correlabili (e quindi direttamente imputabili) alla realizzazione dell'azione, ma che sono stati sostenuti in maniera identificabile e giustificabile in rapporto all'azione. Possono includere costi quali l'affitto, il riscaldamento, l'elettricità, il gas, le spese di comunicazione e di affrancatura.

Criteri di aggiudicazione: tali criteri costituiscono la base per valutare la qualità delle proposte in rapporto agli obiettivi e ai requisiti enunciati per ogni componente del programma. Essi comprendono elementi sia qualitativi che quantitativi, ognuno dei quali è abbinato a una ponderazione specifica.

Criteri di ammissibilità: i criteri di ammissibilità sono stabiliti per ogni *misura* del programma e vengono verificati durante la prima fase del processo di selezione delle proposte presentate. Solo le proposte che soddisfano i corrispondenti criteri di ammissibilità sono soggette a una valutazione approfondita sulla base dei *criteri di selezione* e di *aggiudicazione*.

Criteri di esclusione: tali criteri sono di natura generale e riguardano tutti i candidati alle sovvenzioni aggiudicate dalla Commissione. I candidati devono certificare di soddisfare le disposizioni di cui agli articoli 93, paragrafo 1, 94 e 96, paragrafo 2, lettera a, del regolamento finanziario.

Criteri di selezione: tali criteri servono da base per la valutazione della *capacità operativa* e della *capacità finanziaria* delle organizzazioni candidate di portare a termine il progetto proposto o il programma di lavoro (si veda anche *Capacità operativa* e *Capacità finanziaria*).

Decisione di sovvenzione: il finanziamento delle proposte meritevoli da parte dell'Unione europea può assumere la forma di una decisione di sovvenzione, firmata unilateralmente dall'Agenzia esecutiva. La decisione di sovvenzione enuncia i termini e le condizioni che disciplinano la sovvenzione aggiudicata e può essere modificata durante il *periodo di ammissibilità*.

Diritto di controllo: il Parlamento europeo vanta un diritto di controllo sulle misure attuative rientranti nella procedura di codecisione (decisioni prese dal Consiglio e dal Parlamento sulla base di una proposta della Commissione). Al fine di esercitare tale diritto, il Parlamento ha un mese di tempo per esaminare un progetto di misura prima che la Commissione prenda la decisione formale. Il limite di tempo inizia a decorrere non appena la misura attuativa proposta (vale a dire l'elenco delle proposte selezionate per il cofinanziamento) viene trasmessa al Parlamento previo consulto del *comitato responsabile del programma*.

eForm: è il modulo elettronico per la domanda di sovvenzione da compilare e trasmettere all'indirizzo http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php#1

Foglio di calcolo della sovvenzione: è il modulo ufficiale da usare per il calcolo della sovvenzione e da allegare all'eForm prima della sua trasmissione. È considerato parte integrante del modulo di candidatura.

Gruppi di cittadini: modello inteso a stimolare l'interazione attiva tra i cittadini dell'Unione europea, incoraggiare il dialogo reciproco e sostenere la formulazione di pareri in merito al processo di integrazione europea. Si veda http://ec.europa.eu/citizenship/pilot-projects/doc383_en.htm

Importi forfettari: secondo tale sistema, la sovvenzione viene calcolata sulla base di un importo fisso. Il sistema di calcolo delle sovvenzioni sulla base di somme forfettarie è stato introdotto al fine di semplificare la gestione delle sovvenzioni per i beneficiari e per l'Agenzia.

Modulo di identificazione finanziaria: i servizi dell'Agenzia esecutiva non possono aggiudicare una sovvenzione né autorizzare il prefinanziamento dei pagamenti finali fintantoché le generalità dei beneficiari non sono registrate e convalidate a livello centrale. A tal fine, i candidati devono presentare un modulo di identificazione finanziaria che permetta di verificare il *conto bancario* associato alla *convenzione/decisione di sovvenzione*. Tale modulo

deve essere firmato dal titolare del conto e certificato dalla banca (con timbro ufficiale della banca e firma di un suo rappresentante).

Organizzazione pubblica: qualsiasi organismo parte della cui spesa è automaticamente finanziata dal Tesoro pubblico attraverso il bilancio centrale, regionale o locale. In altre parole, tale spesa è coperta dai fondi del settore pubblico raccolti tramite tassazione, sanzioni o pagamenti di commissioni previste per legge, senza bisogno di ricorrere a una procedura di candidatura che potrebbe costituire un ostacolo all'acquisizione di tali fondi. Le organizzazioni la cui esistenza dipende dai finanziamenti pubblici e che ricevono sovvenzioni di anno in anno, ma che in teoria potrebbero non ricevere alcun finanziamento in un dato anno, non sono considerate dall'Agenzia come organizzazioni pubbliche ma come organizzazioni private.

Organizzazioni della società civile (OSC): comprendono tra l'altro sindacati, istituti di istruzione e organizzazioni attive nel settore del volontario e dello sport amatoriale (per esempio ONG, organizzazioni centrali, reti, associazioni e federazioni, gruppi di riflessione, le università, organizzazioni religiose).

Paesi EFTA/SEE: i tre paesi del programma che sono membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e dello Spazio economico europeo (SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Paesi partecipanti al programma: il programma è aperto agli Stati membri dell'Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Ungheria. I seguenti paesi hanno aderito al programma e sono quindi ammissibili a partecipare appieno a tutte le azioni del programma: Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Albania, Montenegro, Serbia e Bosnia-Erzegovina.

Paesi potenzialmente partecipanti al programma: il programma è potenzialmente aperto ad altri paesi, purché siano soddisfatti determinati obblighi giuridici e finanziari (vale a dire la firma di un protocollo d'intesa contenente i dettagli della loro rispettiva partecipazione al programma). Maggiori informazioni sugli sviluppi legati alla partecipazione di questi paesi sono reperibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/citizenship/focus/focus14_en.htm. I paesi potenzialmente partecipanti al programma sono:

- paesi EFTA che fanno parte del SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
- il paese candidato⁷ (Turchia);
- Kosovo ai sensi della Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite).

Periodo di ammissibilità: il periodo durante il quale devono essere generati i *costi ammissibili*, vale a dire i costi necessari per la realizzazione dell'azione o del programma di lavoro cofinanziato e che danno adito a un obbligo di pagamento. Il periodo di ammissibilità è definito nella *convenzione/decisione di sovvenzione*.

⁷ I paesi candidati all'adesione all'Unione europea ottengono la qualifica di paesi candidati a partire dalla data in cui il Consiglio europeo accetta ufficialmente la loro candidatura.

Prova che un'organizzazione sta agendo per conto di uno o più enti locali (applicabile esclusivamente alle organizzazioni non a scopo di lucro e ai comitati di gemellaggio nel quadro della Misura 1.1 Incontri fra cittadini nell'ambito del gemellaggio tra città e della Misura 1.2 Reti di città gemellate): è una lettera ufficiale dove si dichiara espressamente che il candidato agisce per conto dell'ente locale, firmata dal rappresentante di tale ente locale.

Punti Europa per i cittadini (PEC): sono le strutture nazionali che si occupano di una divulgazione mirata, efficace e capillare di informazioni pratiche sulle possibilità di finanziamento del programma, la sua attuazione, le sue attività e la sua divulgazione. Un elenco di tutti i “punti Europa per i cittadini” attivi in Europa e dei rispettivi recapiti è disponibile sul sito web: http://ec.europa.eu/citizenship/how-to-participate/doc714_en.htm

Status giuridico: per essere ammissibili, i candidati devono essere enti giuridici, cioè organizzazioni pubbliche o private dotate di status giuridico (cioè legalmente registrate). Per consentire l'accertamento dello status giuridico dei candidati, occorre presentare il *modulo per entità giuridiche* accompagnato dagli appropriati documenti giustificativi (statuto o decreto legge).

Subappalti (appalti di esecuzione/gare di appalto): qualsiasi servizio e/o bene fornito per il progetto proposto o per il programma di lavoro da una parte diversa dalle organizzazioni candidate e pagato o rimborsato in toto dalle organizzazioni candidate, a prescindere da quale forma abbia l'accordo legale concluso tra di esse e la parte terza. Le parti subcontraenti devono essere elencate nel modulo di candidatura, e i costi diretti correlabili alle attività svolte da tali parti devono essere chiaramente indicati nel bilancio. L'importo totale dei contratti d'appalto non deve superare la metà della sovvenzione aggiudicata.

Valorizzazione: può definirsi come un processo di divulgazione e utilizzo dei risultati delle azioni, volto a ottimizzarne il valore, rafforzarne l'impatto e fare in modo che il maggior numero possibile di cittadini europei ne traggano vantaggio.

Europa per i cittadini – Guida al programma - *versione valida dal 2013* - **ALLEGATO II – Riepilogo dei criteri di ammissibilità**

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	AZIONE 1 – Cittadini attivi per l'Europa				AZIONE 2 – Società civile attiva in Europa			AZIONE 4
	Misura 1.1 Incontri fra cittadini nell'ambito del gemellaggio tra città*	Misura 1.2 Reti di città gemellate	Misura 2.1 Progetti dei cittadini	Misura 2.2 Misure di sostegno			Misura 3 Sostegno ai progetti promossi dalle OSC	Memoria europea attiva
A. NATURA DEL CANDIDATO/DEI PARTNER								
A.1 STATUS GIURIDICO: TUTTI i candidati/partner devono essere ORGANISMI PUBBLICI o ORGANIZZAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO con status giuridico seconda della misura per la quale ci si candida								
A.2 TUTTI i candidati/partner devono avere SEDE in uno dei paesi partecipanti al programma (Stati membri dell'UE + Croazia, Albania, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Bosnia-Erzegovina)								
A.3 TIPO di organizzazione								
ORGANISMI PUBBLICI o ORGANIZZAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO CON STATUS GIURIDICO	Città/municipalità	Città/municipalità	Enti locali	Federazioni/associazioni di enti locali			OSC (per la definizione si veda pag. 58)**	Memoriali/musei Associazioni dei sopravvissuti Enti per la coltivazione della memoria ONG, fondazioni, istituti di istruzione Federazioni di interessi generali Enti locali/regionali
	Comitati di gemellaggio che rappresentano enti locali Organizzazioni non a scopo di lucro che rappresentano enti locali	Comitati di gemellaggio che rappresentano enti locali Organizzazioni non a scopo di lucro che rappresentano enti locali Enti locali/regionali Federazioni/associazioni di enti locali	OSC (per la definizione si veda pag. 58)	Organismi con conoscenze/esperienze specifiche di cittadinanza				
A.4 NUMERO MINIMO DI PARTNER (paesi) da coinvolgere in un progetto, incluso il candidato, di cui almeno uno sia uno Stato membro dell'Unione europea								
Almeno 2 paesi partecipanti	X			X			X	N/D
Almeno 4 paesi partecipanti		X						
Almeno 5 paesi partecipanti			X					
B. PROGETTO/NATURA E PORTATA DEL PROGRAMMA DI LAVORO								
B.1 NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI per progetto								
	25	30	200	N/D			N/D	N/D
B.2 BILANCIO								
Sovvenzione MINIMA ammissibile per un progetto/programma di lavoro (EUR)	5 000,00	10 000,00	100 000,00	30 000,00			10 000,00	10 000,00
Sovvenzione MASSIMA ammissibile per un progetto/programma di lavoro (EUR)	25 000,00	150 000,00	250 000,00	100 000,00			150 000,00	100 000,00
B.3 SEDI e numero di attività: Le attività devono svolgersi in qualsiasi paese ammissibile ai sensi del programma (si veda pag. 19)*								
Numero minimo di eventi per progetto	N/D	almeno 3 eventi	N/D	almeno 2 eventi			N/D	N/D
B.4: DURATA DEL PROGETTO – Massima durata del progetto all'interno del periodo di eligibilità								
	9 mesi per progetto/ 21 giorni (durata incontro)	24 mesi per progetto/ 21 giorni per evento	12 mesi	12 mesi			18 mesi	18 mesi
C. CANDIDATURA								
C.1 Modulo di candidatura ufficiale: la proposta di progetto è ammissibile se viene presentata usando il modulo elettronico di domanda di sovvenzione attualmente disponibile (eForm)								
C.2 Scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento: le proposte di progetto devono essere presentate entro i termini ultimi previsti per ogni misura del programma e devono iniziare entro il periodo di ammissibilità rilevante (si veda pag. 13)								
C.3 Lingua ufficiale: il modulo di candidatura ufficiale (eForm) deve essere compilato per intero in una delle lingue ufficiali dell'UE								

* N.B. In base alla Misura 1.1 e alla Misura 1.2, le attività devono svolgersi in qualsiasi paese ammissibile ai sensi del programma ([si veda pag. 19](#)) e partecipante al progetto.

** Le organizzazioni che hanno ricevuto una sovvenzione di funzionamento nel 2013 nell'ambito dell'Azione 2 Misure 1 o 2 non ammissibili hanno diritto al finanziamento nel quadro dell'Azione 2 Misura 3 nel 2013.

ALLEGATO III
IMPORTI FORFETTARI applicabili in base alla Misura 1.1 “Incontri fra cittadini nell’ambito del gemellaggio tra città”

	Numero di giorni	Numero di giorni
Numero di partecipanti	≤10	>10
>190	25 000 EUR	25 000 EUR
176/190	25 000 EUR	
161/175	23 000 EUR	
146/160	21 000 EUR	
131/145	19 000 EUR	
116/130	17 000 EUR	
101/115	15 000 EUR	
86/100	13 000 EUR	23 000 EUR
71/85	11 000 EUR	19 000 EUR
56/70	9 000 EUR	15 000 EUR
41/55	7 000 EUR	11 000 EUR
25/40	5 000 EUR	7 000 EUR

A titolo esemplificativo: se il numero dei partecipanti invitati rientra nella “tranche” **25/40 (numero di partecipanti compreso tra 25 e 40 persone)** e l’incontro dura **10 giorni o meno**, la sovvenzione ammissibile ammonta a **5000 EUR**. Se il numero dei partecipanti invitati rientra nella stessa “tranche” (**25/40 partecipanti**) ma l’incontro dura **più di 10 giorni**, la sovvenzione ammissibile da richiedere ammonta a **7 000 EUR**.

Nuovo ALLEGATO IV

IMPORTI FORFETTARI applicabili nel quadro di
Azione 1 Misura 1.2 "Reti di città gemellate"
Azione 2 Misura 3 "Progetti promossi dalle OSC" e
Azione 4 "Memoria europea attiva"

IMPORTO FORFETTARIO A: Partecipanti per ciascun evento		
	Numero di giorni	Numero di giorni
Numero di partecipanti	< 3	≥ 3
>190	25 000	25 000
176/190	23 000	
161/175	21 000	
146/160	19 000	
131/145	17 000	
116/130	15 000	
101/115	13 000	
86/100	11 000	21 000
71/85	9 000	17 000
56/70	7 000	13 000
41/55	5 000	9 000
25/40	4 000	5 000

IMPORTO FORFETTARIO B: Strumenti di comunicazione

Numero di strumenti	< 12 mesi	≥ 12 mesi
1	1500	3000
2	3000	6000
3	4500	9000
> 3	5000	10000

FLAT RATE C: Costi di coordinamento

Numero di partner	< 12 mesi	≥ 12 mesi
2-3	1500	3000
4-5	2500	5000
6-7	3500	7000
8-9	4500	9000
10-11	5500	11000
12-13	6500	13000
> 13	7500	15000

Esempio:

Per un progetto OSC di 12 mesi comprendente 2 eventi cui partecipano rispettivamente 50 e 85 persone, con una durata di due giorni ciascuno, che coinvolgono 4 partner e utilizzano 2 strumenti di comunicazione, la sovvenzione è calcolata nel modo seguente:

Partecipanti (A): 5 000 + 9 000

Coordinamento della comunicazione (B): 6 000

Coordinamento (C): 5 000

Totale: 25 000 EUR